

Recensioni

EDUARDO BAURA, FERNANDO PUIG (a cura di), *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, Milano, Giuffrè, 2020, pp. 530 + x.

IL volume raccoglie gli *Atti del Convegno annuale della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce*. La pandemia ha impedito lo svolgimento presenziale dell'attività (23-24 marzo 2020), non ha vanificato però l'apporto scientifico e, nei limiti del possibile, lo scambio tra i relatori. La forzata reclusione ha semmai accelerato la consegna delle relazioni previste e la rapida pubblicazione del corposo testo nella nota collana di monografie giuridiche della Facoltà (n. 49). Il mancato confronto congressuale aumenta la curiosità della lettura dell'opera ed estende il dibattito alla discussione critica dei contributi.

L'argomento del testo è sicuramente di notevole *attualità e interesse* (si pensi alle ingenti richieste di risarcimento in caso di abusi). Il richiamo contingente della tematica comunque non ha indotto a privilegiare l'aspetto tecnico-patrimoniale della questione, ha consigliato viceversa un *inquadramento di ampio spettro*: alcuni interventi raccolti non hanno una specifica attinenza canonistica, anche se rispondono ad un disegno organico e mirato di approfondimento del tema. L'approccio giuridico storico, comparatistico e teorico-generale prescelto privilegia un avvicinamento culturale profondo e strutturato. La consi-

derazione dei principi e della tradizione offre spesso più spunti e argomenti del mero ricorso alla tecnica e delle soluzioni operative. La responsabilità d'alto è iscritta nel cuore dei comportamenti obbligatori ed è una costante della rivendicazione giuridica. Il riferimento agli enti ecclesiastici precisa e circoscrive l'imputazione soggettiva del fenomeno causale. Gli organizzatori del Convegno e curatori del volume hanno voluto stimolare dunque una riflessione seria e approfondita su un tema spinoso e complesso.

Il libro, al di là della breve *Presentazione* e dell'*Indice degli Autori*, si articola in *cinque sezioni* (storica, teorico-comparatistica, canonistica-generale, ecclesiasticistica e canonistico-settoriale) che suddividono i *dodici contributi* preparati per il Convegno. L'estensione degli scritti è abbastanza armonica e proporzionata (hanno una leggera preponderanza quelli che affrontano le questioni canonistiche più preganti). I testi più brevi corrispondono agli interventi previsti per l'attesa Tavola rotonda. L'attenta opera di uniformazione, la cura grafica e stilistica, l'elenco sintetico generale dei riferimenti bibliografici conferiscono al tomo facilità di consultazione e gradevolezza estetica.

La *parte storica (Alle radici della responsabilità)* è dedicata alla *tradizione romanistica e canonistica*. La relazione della Prof. Pulitanò prende spunto dalla *lex Aquilia* per considerare la riparazione del danno in riferimento alle realtà collettive.

La trattazione dell'esperienza del passato è posta subito in collegamento con l'attualità e gli sviluppi ermeneutici (è interessante ad es. l'evoluzione dell'interpretazione della nozione di *iniuria*). L'assenza della concettualizzazione della categoria della persona giuridica non impediva il rilievo degli enti collettivi (es. *municipium*, *decuria*, *societas*). L'intervento cerca di ricostruire proprio la possibile valenza della persona morale nel diritto romano. Fermo restando il principio *societas delinquere non potest*, l'approccio empirico romanistico non sembra escludere forme di responsabilità collettiva relative al patrimonio comune. L'intervento della prof. *Antonia Fiori* ricostruisce, alla luce della decretale *Si culpa tua*, il pensiero canonico classico. L'emersione della responsabilità civile *ex delicto* è strettamente legata alla causalità e imputabilità. Il risarcimento del danno delle *universitates* era connesso all'effettivo consenso prestato, prevalentemente attraverso l'azione civile. La docente della Sapienza illustra con dettaglio il pensiero di Giovanni Teutonico, Tancredi, Sinibaldo da Fieschi e l'Ostiense sul problema teorico pratico in questione. Andando alle "radici" del problema è facile rendersi conto della pregnanza delle questioni affrontate, dell'acume della discussione e della razionalità di molte soluzioni.

La *sezione sui fondamenti della responsabilità* è forse quella più inconsueta e stimolante. L'esame passa dalla storia alla teoria, per così dire, a tutto campo. Introduce la tematica la penetrante riflessione del prof. *Eduardo Baura* sulla *doveosità del rispondere della condotta ingiusta*. L'intervento è focalizzato sulla centralità del principio della colpa e sugli equivoci legati all'introduzione e diffusione della responsabilità oggettiva. La responsabi-

lità oggettiva mette in crisi l'effettiva imputabilità dell'azione e risponde a esigenze socio-politiche, Baura invita pertanto la dottrina e la giurisprudenza a precisare e circoscriverne l'operatività giuridica della nozione. L'apporto di *Papanti Pelletier* è più uno stacco che un intervento mirato (corrisponde all'ideale presidenza di una sessione). Il noto professore e giudice vaticano si sofferma sulla colpevolezza e sulla responsabilità c.d. vicaria in alcune codificazioni civili (contesta ad es. l'applicabilità dell'art. 2049 c.c.) e fornisce un valido inquadramento e concretizzazione della speculazione in atto. L'analisi comparatistica della *responsabilità per fatto altrui* del prof. *Lener* (esamina in particolare i sistemi francese, tedesco, britannico e statunitense) evidenzia una certa congruenza delle scelte ordinali operate e della *ratio* sottostante. La relazione entra anche nel vivo della polemica statunitense relativa agli abusi (*vicarious liability*) e della responsabilità penale degli enti *non profit*. Quest'intervento è molto tecnico e specialistico (approfondisce soprattutto l'aspetto penale) ma offre la base per molte considerazioni di principio. L'effettiva imputabilità della condotta e l'ingiustizia del danno sembrano dunque limitare seriamente la responsabilità delle istituzioni ecclesiastiche.

I successivi apporti entrano nel vivo della speculazione canonistica. I relativi relatori sono quindi tutti ben noti e apprezzati nell'ambito accademico canonico. La trattazione sulla *responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica* è introdotta, a pieno titolo (considerando la sua conclamata competenza amministrativa), dalla prof. *Ilaria Zuanazzi*. L'intervento dell'Ordinario di Torino (il più ampio estensivamente e, ci pare, "intensivamente" del testo) muove dal-

la distinzione tra responsabilità retrospettiva e prospettica e dalla nozione di organizzazione amministrativa. L'esame storico e comparativo con gli ordinamenti statuali offre spunti di crescita ma manifesta anche l'esigenza di recuperare la tipicità del sistema ecclesiale, legato all'*officium*, all'istituzionalità cristologica e alla dimensione personale dell'autorità. Le considerazioni conclusive mirano a rafforzare la responsabilità personale e le forme di responsabilità retrospettiva (compreso il controllo giudiziario). Il contributo del prof. *Fernando Puig* si sofferma sulla *vigilanza dell'autorità ecclesiastica*. Il relativo dovere, fondato sull'alterità e autonomia, richiede attenzione e diligenza. La relazione si sofferma poi sul can. 128 e sul m. p. *Come una madre amorevole*, suggerisce conclusivamente come linee di approfondimento: i mezzi tipici adottati, il paradigma gerarchico e la sua funzionalità, la tipologia dei soggetti deputati al controllo e la necessità del confronto con i diritti secolari. Il prof. *Comotti* ha esposto invece l'*azione di regresso*. Ai presupposti teorici, segue la puntuale analisi del can. 1281 § 3 e del can. 128, con gli strumenti di esercizio del regresso. Il mancato regresso potrebbe configurarsi *contra ius* (*Delictum personae in damnum Ecclesiae non est convertendum*). In questa parte emerge quindi come la responsabilità (complessivamente intesa) sia essenziale per il buon governo.

Anche la *sezione sulle istanze della società civile* è molto scottante e sentita. Il prof. *Jorge Otaduy* esamina appunto la *responsabilità civile degli enti ecclesiastici*. L'attenzione del professore di Navarra si sofferma prima sulla consistenza dei danni risarcibili (atti di governo e danni *ex delicto*) e quindi, da esperto ecclesiastico, sulla giurisprudenza statunitense e

italiana (che offrono casi significativi e rappresentativi). Lo stacco tra i due profili di esame è segnato da *Insufficienza del regime canonico in materia di risarcimento* (pp. 407-412), l'atteggiamento punitivo più che compensativo statale non può sottacere le carenze normative interne che ostacolano un confronto interordinamentale. Al di là della valutazione critica dell'impostazione di alcune decisioni italiane, l'illustre docente dunque entra nel merito del sistema ecclesiale e dello sforzo costruttivo della dottrina canonica. Il prof. *Licastro* tratta della *riferibilità all'ente ecclesiastico dell'atto illecito*. Il docente calabrese circoscrive il presupposto dell'imputazione e dell'estensione di responsabilità al rapporto giuridico di servizio, evitando confusioni con la relazione tra il superiore ecclesiastico e i sottoposti. Si prospetta quindi, anche alla luce degli sviluppi giurisprudenziali civili recenti, un superamento dell'apparente estraneità dell'ente all'operato dell'autore diretto della condotta illecita. L'approccio di questa parte non è dunque apologetico o difensivo, mira a riconoscere l'opportunità di un affinamento concettuale e dispositivo.

L'ultima sezione concerne le *Applicazioni specifiche della responsabilità nella Chiesa*, potrebbe a rigore comprendersi nella terza parte ma è collocato qui per la specialità delle questioni patrimoniali. Il prof. *Miñambres* si sofferma sulla *responsabilità civile per danni economici*. Il Decano della Facoltà della Santa Croce delinea prima la nozione di responsabilità civile e la sua valenza canonistica, quindi distingue gli atti di amministrazione invalidi da quelli validi ma illegittimi. Il nesso tra l'ente e il causante del danno richiede però un approccio ermeneutico consono al modello ecclesiale. L'ultimo intervento proposto è quello

della prof. Maria D'Arienzo sull'*indennizzo "ex bono et aequo" del danno irreparabile*. Si tratta di un'ipotesi abbastanza particolare di ristoro del danno c.d. legittimo. La professoressa partenopea decodifica prima i termini della questione (*restitutio, reparatio, damnum*, "danno irreparabile") nell'evoluzione normativa e suppone quindi l'eventualità di un indennizzo equitativo come ragionevole e consensuale ampliamento della tutela dei diritti.

La responsabilità costituisce un asse portante dell'esperienza giuridica. Il presente volume riporta quindi l'attenzione della canonistica su un *tema centrale per l'argomentazione giuridica* in dialogo e confronto – questo ci sembra un merito dell'iniziativa che lo ispira – con la speculazione civilistica, comparatistica ed ecclesiasticistica. L'approccio coltivato dai Curatori evita il pernicioso isolamento culturale e la restrizione mentale che spesso condiziona la riflessione in ambito ecclesiale. Si apprezza in pratica lo stimolo a ragionare criticamente sui concetti, partendo dalle radici e dalla tradizione (può essere esemplare in questa linea il contributo del prof. Baura che, in chiave teoretico generale, opera una sorta di raccordo tra la storia e l'attualità). La tematica della *responsabilitas* degli enti tra l'altro è particolarmente viva e stimolante sia per le crescenti istanze di tutela interordinamentale sia per il problematico collegamento della colpevolezza soggettiva con l'imputazione collettiva. Se il volume non costituisce una monografia in senso proprio, rappresenta comunque un approfondimento mirato e organico dell'argomento. La distribuzione dei contributi guida il lettore in una sorta di percorso di acquisizione e ponderazione progressivo (dal generale al particolare, dal diritto

universale a quello ecclesiale). Anche la presentazione delle istanze della società civile (gli interventi di Otaduy e Licastro), che entra nel vivo della diatriba risarcitoria in atto, riceve un'adeguata cornice e manifesta la diversità di possibili prospettive. Le variazioni sul tema (con inevitabili ripetizioni o sovrapposizioni) offrono peraltro un quadro ampio, diversificato e abbastanza completo (si rimpiange solo l'assenza del paio di contributi "mancanti all'appello" della pubblicazione). Le diverse specializzazioni scientifiche si integrano e compendiano abbastanza armonicamente in una considerazione comune.

Nella varietà di timbri e intonazioni è interessante cogliere non solo una comunanza di intenti ma anche una certa corallità di voci. Nella diversità d'interventi è presente infatti una *convergenza di punti*. Un aspetto abbastanza ricorrente, come segnalato, è la giustificazione del *rapporto tra l'illecito del singolo e la responsabilità collettiva*. Il riscontro dell'elemento soggettivo è quello più complesso e discusso. In questa linea la diffusione della responsabilità oggettiva, su cui si concentrano diversi contributi (Baura, Comotti, Otaduy), rappresenta una preoccupante deriva della giuridicità moderna. I profili economici e le giustificazioni sociali sembrano sviare spesso dal compiuto accertamento della causalità dannosa. L'accettazione del rischio e la procedimentalizzazione della responsabilità, diffuse in ambito secolare (si pensi all'approccio della medicina c.d. difensiva), rischiano di contaminare anche la giustizia ecclesiale. Una linea condivisa da quasi tutti gli autori di estrazione canonistica è pure la rivendicazione, non in via di privilegio o esenzione, ma di verità e oggettività, della specificità e peculiarità della comunione

gerarchica. La mancata percezione della realtà della Chiesa conduce a una deformante visione funzionalistica ed economicistica ed equivoca i termini della questione risarcitoria. L'originalità del modello ecclesiale comunque non viene sviluppata tanto in chiave limitativa o restrittiva quanto soprattutto nell'esigenza di modernizzazione e adeguazione del sistema organizzativo, talora carente o precario (cfr. al riguardo i contributi di Zuanazzi, Puig e Otaduy). La sensibilità per il ripristino della giustizia e la ricerca della professionalità e della tutela dei diritti non sempre sono percepiti nel governo della Chiesa. La responsabilità degli enti è dunque una sfida di civiltà e di cultura per l'Istituzione ecclesiastica nel suo complesso a livello di mentalità e di strumenti.

In un'opera collettiva è sterile e ingeneroso valutare la qualità dei singoli interventi, in generale comunque abbastanza elevata. Lo spiccato taglio teorico non ha impedito inoltre il confronto con la giurisprudenza, la prassi e la normativa. La riproduzione dei sommari delle relazioni nell'indice generale avrebbe forse aiutato a chiarire meglio la visione d'insieme e il contenuto e lo sviluppo sistematico degli apporti. Se le istanze che avevano ispirato l'organizzazione del Convegno, come dichiara la Presentazione, restano in parte ancora aperte, la provocazione scientifica e l'ausilio pratico è indubbio. La mancata discussione in sede congressuale avvalorava semmai l'opportunità di estendere il dibattito e approfondire ancor più il concorso degli specialisti e la ricerca avviati dal libro.

MASSIMO DEL POZZO
delpozzo@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce

EDOARDO CHITI, *Il diritto di una comunità comunicativa. Un'indagine sul diritto amministrativo della Chiesa*, Milano, Giuffrè, XIII + pp. 232.

L'AUTORE del libro recensito, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli studi della Tuscia, ha dedicato gran parte del suo lavoro di ricerca alle problematiche del diritto amministrativo globale e al diritto amministrativo europeo in particolare, sviluppando di conseguenza un interesse speciale verso il diritto amministrativo comparato. Nella presente monografia Edoardo Chiti fa un salto di prospettiva, nel senso che, anziché comparare diversi modelli di diritto amministrativo statale fra di loro, mette a fuoco gli elementi strutturali dello statuto della Chiesa (latina), con l'intento peraltro dichiarato di capire le somiglianze e le differenze con il diritto amministrativo statale.

A tale fine, articola la sua ricerca in tre parti, introdotte da due capitoli preliminari in cui premette alcune considerazioni sulla natura del diritto amministrativo canonico (Capitolo I) e su alcuni tratti della costituzione e dell'organizzazione della Chiesa: gerarchia e popolo, gerarchia e sinodalità (Capitolo II).

Nella prima parte, divisa a sua volta in due capitoli, l'autore affronta il problema del diritto amministrativo canonico, cercando di individuare la sua formazione storica e tentando di evidenziare i suoi tratti caratteristici. Nella seconda parte, invece, vengono setacciati alcuni settori dell'attività amministrativa materiale dell'organizzazione ecclesiastica «con l'obiettivo di approfondire la comprensione dell'architettura ideale del diritto amministrativo canonico, da

un lato, e di verificare l'effettivo stato di maturazione del diritto amministrativo canonico, dall'altro» (p. 16). Infine, nella terza parte, a modo di conclusione, l'autore torna sulla natura del diritto amministrativo canonico cercando le similitudini e le differenze con i diritti amministrativi statali occidentali e le specificità del diritto amministrativo della Chiesa.

Nella ricostruzione del diritto amministrativo canonico, l'autore analizza anzitutto il soggetto Chiesa a partire soprattutto dai testi del Vaticano II, che gli offrono lo spunto per sviluppare alcune idee attorno alla missione della Chiesa e ad altri tratti costituzionali della Chiesa quali la corresponsabilità dei sacri ministri e i fedeli laici e l'autorità come servizio, sebbene si potrebbe osservare che una riflessione sulla natura della Chiesa basata sui soli testi dell'ultimo Concilio rischia di presentarne una visione riduttiva. Forse il pensiero più originale, che funge da punto di partenza della ricostruzione del diritto amministrativo canonico, è l'idea, espressa peraltro nello stesso titolo dell'opera, secondo cui la Chiesa sarebbe una "comunità comunicativa". Il concetto poggia espressamente sulla filosofia di Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas, senza assumerla in toto; secondo questo approccio, si può affermare della Chiesa che è una comunità comunicativa, in quanto è l'aggregazione dei credenti «chiamata a impegnarsi in una missione complessiva che richiede la partecipazione sistematica dei propri soggetti a una pluralità di processi comunicativi» (p. 63).

Quanto al diritto amministrativo canonico, l'autore lo concepisce «come quella parte del diritto canonico che ha ad oggetto l'attuazione da parte dell'organizzazione ecclesiastica della

missione fondamentale della Chiesa [...] l'insieme dei principi e delle regole che governano l'azione degli apparati ecclesiastici volta a dare esecuzione a tale missione» (p. 44). Secondo Chiti, al di là della presenza in tempi antichi del diritto sulla giurisdizione, è nel s. XX e soprattutto dopo il Vaticano II quando la funzione amministrativa diviene autonoma e i suoi caratteri sostanziali e le sue forme giuridiche vengono precisati. A questo punto, è opportuno far notare il rilievo mosso dall'autore, che, in quanto proveniente da un amministrativista statale risulta ancora più interessante, e cioè che nella trattazione canonistica l'oggetto del diritto amministrativo canonico «viene circoscritto alla sola funzione esecutiva, così come disciplinata dal Codice, senza considerare che il fenomeno amministrativo assume, nel disegno complessivo del Concilio Vaticano II, un'ampiezza e un'articolazione assai maggiore» (p. 42).

A partire da questo assunto, l'autore tenta una ricostruzione del diritto amministrativo canonico da un angolo visivo più ampio, considerando l'amministrativizzazione delle attività delle istituzioni ecclesiastiche. Ciò gli consente di perlustrare nella seconda parte del libro, come parti del diritto amministrativo, le attività materiali consistenti nel distribuire i beni salvifici. A dire il vero una siffatta concezione del diritto amministrativo, sebbene non sia stata sviluppata in dottrina, non è del tutto nuova (infatti, nel piano di studi dell'Università di Navarra, sulla spinta delle idee di Lombardía e Hervada, si distingue la parte generale del diritto amministrativo, che sarebbe quella incentrata soprattutto nell'esercizio della potestà esecutiva, dalle parti speciali, in cui si

studiano i profili giuridici delle attività svolte dall'Amministrazione ecclesiastica).

L'esame delle singole attività amministrative della Chiesa istituzionale viene sempre condotto dall'idea della Chiesa come comunità comunicativa. Sono interessanti in questo senso le considerazioni sulla disciplina del sacramento della riconciliazione (Capitolo VI), in cui si vede l'intervento della mediazione della Chiesa nel perdono dei peccati. Risulta, invece, problematico l'approccio, derivato sempre dalla considerazione della Chiesa come comunità comunicativa, con cui l'autore si accosta alla disciplina vigente sull'ammissione all'Eucaristia (Capitolo VII), che lo porta a considerare che l'"oggettivizzazione" della situazione del singolo come criterio discriminante per l'ammissione o meno al sacramento sarebbe contrario alla "logica comunicativa", in quanto non coglierebbe necessariamente la realtà del singolo; a me pare, al contrario, che la distinzione tra la comunicazione interna spirituale e la comunicazione esterna interpersonale sia reale, e che la limitazione nell'ambito interpersonale verso ciò che appare esternamente sia in realtà una manifestazione di rispetto verso la persona, conseguenza dell'impossibilità di giudicare ciò che appartiene alla sua interiorità.

Nel Capitolo VIII, nell'analizzare l'amministrazione dei beni della diocesi e della parrocchia, l'autore osserva i limiti alla corresponsabilità e come in questo campo prevalga la posizione del pastore e dei ministri ordinati. Fa vedere come la canonistica, pur favorevole a riconoscere il ruolo dei laici nella vita della Chiesa, sia predisposta a difendere l'autorità del pastore e, così facendo, «dimentica che la *ratio* che anima la di-

sciplina dei beni delle diocesi e delle parrocchie non è la tutela dell'autorità, ma la messa in opera di un processo comunicativo orientato alla costruzione della comunione ecclesiale» (p. 122). Edoardo Chiti conclude con la proposta di «ripensare l'autorità del ministro come un elemento interno alla corresponsabilità sinodale, piuttosto che come il perno dell'intera architettura delle competenze», dando potere deliberativo ai consigli (p. 123).

Infine nel Capitolo IX l'autore esamina l'attività evangelizzatrice dei non cristiani e le strutture dedicate ad essa, mentre nel Capitolo successivo tira le fila delle considerazioni emerse dallo studio delle singole attività amministrative, per concludere tra l'altro con l'auspicio di una riforma della disciplina della gestione dei beni ecclesiastici che ne sviluppi la dimensione comunicativa e della disciplina dell'attività evangelizzatrice. Senza nulla togliere alla validità di queste proposte, penso che non sia superfluo ricordare in questa sede che l'attività della Chiesa non si riduce alla sola azione istituzionale, ma che, al contrario, la missione della Chiesa si compie in gran parte attraverso l'azione dei singoli fedeli in quanto privati, il che ha dei riflessi giuridici, non potendosi ridurre l'intero diritto canonico al solo diritto pubblico.

Nella terza parte dell'opera, forte dei dati acquisiti nel corso dell'indagine, l'autore torna sulla riflessione del diritto amministrativo canonico, ribadendo la sua nascita dopo il Vaticano II non per uno sviluppo di funzioni, ma per una riqualificazione teologica della missione della Chiesa. L'autore individua le ragioni dello statuto peculiare del diritto amministrativo canonico nella forza trascendente che opera nell'ordinamento,

nel grado della dimensione personale delle relazioni e nella corresponsabilità all'interno della comunità.

Un punto che non passa inavvertito all'autore è il carattere sostanzialmente non coattivo del diritto amministrativo canonico. Si comprende che per un amministrativista statale tale caratteristica attiri la sua attenzione. Tuttavia non sembra superfluo far notare che non mancano le misure coercitive, sebbene di natura diversa da quelle che possano esistere nell'ambito civile, oltre che la coazione non è un elemento essenziale della giuridicità.

Dalla descrizione del contenuto dell'opera si può evincere come i temi trattati offrano numerosi spunti di riflessione, specie se si considera che gli argomenti ormai noti vengono studiati sotto un'altra luce, dalla prospettiva appunto di un cultore del diritto amministrativo statale, il che rende il libro recensito assai stimolante. Una conclusione emerge con chiarezza dopo la lettura di questa opera, e cioè quanto sia proficuo il dialogo tra canonisti e giuristi dell'ambito civile, nonché arricchente per entrambi. In tema poi di diritto amministrativo, il confronto con il diritto statale occidentale pone il grande problema dei presupposti di questo settore del diritto della Chiesa e fa emergere la necessità di costruire questa materia non più sul solo principio formale di legalità, ma sui principi sostanziali della giustizia distributiva e della giustizia legale operanti attorno la funzione amministrativa ecclesiastica.

EDUARDO BAURA
baura@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce

CARLO FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico nella società postmoderna, Lezioni universitarie*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. XVI+400.

L'AUTORE qualifica *Lezioni universitarie* questo splendido libro, in cui si coglie invece, con immediatezza, tale ricchezza di contenuto e profondità di pensiero da renderlo un contributo insostituibile per la conoscenza del diritto canonico nella società attuale.

Il libro si presenta infatti come risposta a una *sfida culturale enorme* e intende offrire una 'via mediana' per delineare una sorta di introduzione propedeutica allo studio del diritto canonico, per "comprendere le conseguenze plurime dei grandi mutamenti del pensiero e delle trasformazioni avvenute nella società moderna e postmoderna" (p. XIII).

Viviamo infatti in una società postcristiana, nella quale occorre finalmente superare il divario tra il diritto canonico tradizionale – avendone studiato a fondo i presupposti epistemologici (ivi) – e l'uomo postmoderno,

Il libro si apre con una *Introduzione*, nella quale l'Autore – con vera umiltà scientifica – si interroga sul *Perché studiare il diritto canonico* (pp. 1-15). Non sono di maniera le ragioni addotte, né si manca di rilevare gli eventuali demeriti della disciplina passata. Come in tutte le pagine del lavoro, impressiona il numero e l'attualità delle dottrine conosciute, richiamate per sottolineare i valori del diritto canonico: che vanno dalla sua universalità e struttura assiologica al peculiare perseguimento della giustizia; dallo spirito personalistico alla vocazione antropologica, capace di porre a confronto coscienza e trascendenza nell'offrire una dimensione simbolica nella

rappresentazione dell'umano e della Chiesa, quale *complexio oppositorum* e continua mediazione fra Cristo e l'umanità. Che ne danno – così si augura l'Autore, ma le pagine che seguono ne sono robusta dimostrazione – una struttura dialettica e ne fanno un 'sistema aperto' verso il trascendente.

Seguono pertanto, motivatamente, quattro ineludibili ragioni per studiare il diritto canonico: la sua rilevanza storico-giuridica mondiale; l'essere insostituibile formante della mentalità giuridica; la necessaria conoscenza tecnica e – certo non ultima – l'esame in chiave comparatistica dell'unico esperimento di diritto globalizzato realizzato sinora.

Il libro è diviso in tre parti: la *Prima* dedicata (pp. 17-120), con completezza di analisi e con non comune sensibilità e pienezza di sapere, a *Il contesto storico, giuridico, teologico*.

Sono stato avvinto dalla lettura di queste pagine. Conosciamo tutti il valore e l'apprezzamento meritato da Carlo Fantappiè come raffinato giurista delle istituzioni e del diritto della Chiesa e quale validissimo storico, nel penetrante loro studio. Del tutto al positivo, l'Autore mi sorprende tuttavia nella approfondita e documentatissima analisi, dedicata nel cap. I (pp. 19-51) a *Le sfide della modernità e postmodernità*.

Si tratta infatti – e per me è stata occasione per una riflessione intensa – di collocare l'antico diritto, che continuo volentieri ad additare come *ecclesiale*, nella presenza e nella realtà dell'oggi; nel volere fare rivivere il bimillenario *Ius Ecclesiae* in mezzo alle sfide e nella temperie di questo tempo.

La indagine muove dalla osservazione dei grandi mutamenti della società; nella fine delle ideologie si coglie uno dei profili della condizione postmoder-

na; come il presentarsi del multiculturalismo e del pluralismo e, insieme, dell'individualismo, riescano a realizzare un esasperato primato del sé. Né si manca di evidenziare le possibili submodernità e di indicarne i rischi globali.

Davvero affascinante riesce dunque l'esame della crisi culturale dell'Occidente, che sembra arrotarsi su figure emblematiche: sul piano filosofico da Nietzsche a Foucault, da Derrida a Girard, da Lyotard a Remi Brague; su quello storico-sociologico da Toynbee a Ellul, specialmente a Max Weber; da Bauman ad Amartya Sen per finire ad Huntington; su quello letterario, con il centrale Dostoevskij; su quello giuridico, infine, da Schmitt al fondamentale Kelsen, o, non tralasciando i nostrani, a Bobbio o a Natalino Irti.

Ne sortiscono temi e approfondimenti importanti, essenziali: il soffermarsi sul relativismo e nichilismo, non a caso colti in 'combinato disposto'; la regressione e il recupero della tradizione; l'uscita dal sacro e il ritorno delle religioni; l'affermarsi, non privo di limiti, della globalizzazione e della rivoluzione tecnologica, con la conseguente crisi delle istituzioni politiche e il concretarsi di nuovi poteri; il consolidarsi, infine, della rivoluzione digitale con le esasperanti pretese del potere tecnocratico.

Sì che, a piena ragione, l'evento stesso del concilio Vaticano II, all'interno di una sofferta crisi della Chiesa, finisce con il rappresentare quasi la chiave di volta tra continuità e discontinuità.

In questo ricchissimo e complesso panorama, in apposito *Intermezzo* (pp. 53-60), l'Autore non si sottrae peraltro allo studio e alla presentazione de *Le aporie del diritto canonico*.

Il rifiuto della filosofia classica e medievale, che aveva fornito le fondamen-

ta e le articolazioni al primo diritto canonico e all'*utrumque ius*, ha finito invece per attenuare i presupposti teologici, antropologici, filosofici ed etici, su cui fonda invece questo speciale diritto. Il quale, però, è continuamente chiamato a confrontarsi con gli intricati caratteri dell'uomo postmoderno, sapientemente illustrati dall'Autore: il suo essere individuo, non persona; l'essere ritenuto per natura buono; dunque, moralmente autonomo. Nel permanente confronto tra vizi e virtù, cui questi è inevitabilmente soggetto, la ricerca della sua felicità starebbe nel soddisfacimento del solo desiderio; l'appagamento e il fondamento ultimo della morale nella affermazione esclusiva di diritti soggettivi, con il conseguente suo sentirsi vincolato unicamente al contratto sociale e al dettato della legge positiva. L'uomo postmoderno, infine – come non dare ragione a Fantappiè – appare privo di una memoria storica.

Con acribia vengono studiati (cap. II, pp. 61-83) *I problemi epistemologici* del diritto.

L'Autore, giustamente convinto che la Chiesa e il suo diritto sono parte integrante del patrimonio culturale italiano, ribadisce subito la 'posizione mediana' del diritto, canonico e non. Per il primo, vale che "le verità teologiche e le tecniche giuridiche diventano rispettivamente i 'principi' e il 'metodo' con cui [...] edifica la propria costruzione concettuale (cioè la disciplina della Chiesa) con la consapevolezza che il disegno generale del sistema e la sua architettura non sono eterni ma provvisori".

Sta che il diritto, autonomo rispetto alla morale, ma non totalmente distinguibile da essa dal momento che copre un ambito più esteso della norma e della legge, in quanto più ristretto rispetto al-

la ricca trama dei rapporti umani, si pone al centro di una 'zona di scambio' tra la morale, la religione e la politica.

Ne consegue il continuo collegamento tra diritto e religione: sul piano strutturale, del rito e della tradizione come del principio di autorità e della loro universalità; su quello storico, dal momento che diritto e religione sono stati sempre intrecciati; sul piano antropologico, finalmente, poiché esiste un legame ontologico tra il male e il peccato con il diritto (Non tralascerei qui, comunque, il richiamo dell'Autore all'insegnamento di Rosmini, quando, nel rifiutarne la permanente loro tentazione, ammoniva che il perfettismo è sempre effetto dell'ignoranza).

Sì che, a ragione, l'Autore può constatare che l'essenza del diritto sta nell'equilibrio tra la possibilità del bene e l'imperfezione umana e, convinto con il Vico che la legge risulti 'strumento necessario di una mediazione necessaria' fra 'la giustizia vera e la giustizia certa', concludere per la nobiltà della funzione del diritto. Ultimamente dovuta alla sua trascendenza rispetto alla legge, per la immanente cointeressenza con una visione dell'uomo e della società.

Segue – quasi a conclusione della prima Parte e per dare ulteriore corpo e giustificazione al fecondo rivivere del diritto canonico nel momento attuale e a proiettarlo nella postmodernità – l'analisi nel capitolo terzo (pp. 85-112) su *Teologia e Diritto secolare*.

Nelle pagine è sapientemente illustrata la relazione strutturale che corre tra il diritto, la religione e la teologia; specialmente, come il diritto secolare sia impregnato di teologia.

Ne sono probanti testimonianze il diritto costituzionale – indagato con esemplare completezza – del Kelsen

(*Dio e Stato*) e la teologia politica di Carl Schmitt. (Né viene taciuta la feconda compresenza di Durkheim, Freud, Max Weber, secondo i quali tutti i fenomeni sociali sono reinterpretabili alla luce di presupposti religiosi).

Per il primo, la corrispondenza tra Dio e lo Stato moderno viene comprovata, sul piano psicologico del legame tra l'individuo e la società, che muove dal rapporto originario di identità per giungere a quello finale della subordinazione (per cui il morire per Dio equivale al morire per la Patria); su quello concettuale, secondo cui la sovranità dello Stato sulla società riesce l'analogo principale della sovranità di Dio sul mondo; sul piano giuridico, infine, con la conseguente gerarchia delle norme.

Per Kelsen, insomma, "la concezione giuridica dello Stato è la trasposizione di una concezione teologica del Dio assoluto", con la conseguenza ultima "che le pretese dello Stato moderno sui cittadini non hanno un *fondamento giuridico bensì teologico*".

Quanto al secondo, molto più contemporanea con la *Teologia politica* di Carl Schmitt è la considerazione dell'Autore di come sia stata esattamente respinta la sostituzione kelseniana della metafisica con quella delle scienze moderne, per l'incapacità del potersi giungere ad una sovranità del diritto, quando si sia rifiutato ogni concetto di sovranità (di Dio, della teologia).

Viene pertanto riproposta utilmente la dilemma e ineludibile domanda dell'allievo Böckenförde: "Di che cosa vive lo Stato e dove trova la forza che lo regge e che gli garantisce omogeneità, dopo che la forza vincolante proveniente dalla religione non è e non può essere essenziale per lui?".

Seguono pagine di rara efficacia – alla

cui lettura si fa necessariamente rimanendo, perché si tratta di lucide prese di posizione su temi e principi più generali – dedicate alla dialettica continua tra Chiesa e Stato, esposta storicamente, e al complesso rapporto tra la teologia e il diritto penale: al dualismo cristiano, dunque, e alla problematica relazione tra valori religiosi e quelli politici, sfociata finalmente nella realtà attuale della doppia appartenenza del cittadino – fedele.

Si presentano pertanto, affrontati in pagine sapienti, temi ed interrogativi fondamentali: il primo, appunto, *Democrazia contro dogma?* Viene qui richiamata la dottrina di Weber, sostenitrice del politeismo dei valori e della affermazione del pluralismo in luogo della visione dogmatica della verità. Ma non vengono trascurate le posizioni di Zagrebelsky, che opta per una democrazia critica, riflessiva, rispettosa del pluralismo e quella, più aspra, di Rusconi.

Alla prima sembra aderire il Nostro, il quale si dichiara alla ricerca di un giusto equilibrio tra il relativismo delle opinioni dei laici e la verità assoluta del credente. Stanno, soprattutto, le motivate e convincenti conclusioni: "Il *laico* che non crede in una verità assoluta non per questo non fa affidamento su valori oggettivi [...] Il *credente* [...] d'altro canto, non dovrebbe accogliere il dogma ecclesiale senza avere la consapevolezza della *gerarchia delle verità cristiane*".

Non si perviene però al relativismo; anzi, a una migliore comprensione della propria fede: "Secondo la Chiesa cattolica la sostanza della verità rivelata non cambia nel tempo, resta immutabile. Cambia invece il grado di comprensione da parte della Chiesa e del credente, perché la verità si approfondisce e si definisce meglio a contatto con l'esperienza religiosa e con la cultura".

Ne segue l'interrogativo parallelo, se possa darsi un *Diritto senza verità*? Alla risposta negativa di Irti, secondo cui solo la negazione della verità riesce a liberare gli spiriti, l'Autore oppone il pensiero di Häberle, per il quale si dà invece la rilevanza giuridica della verità, che va intesa come valore, se condivisa con altre dimensioni: ad es., quelle della giustizia e del bene comune.

Viene proposto in tal modo il permanente confronto e il sofferto interrogativo sulla *Ragione secolare e verità religiosa*. Il riferimento di Fantappiè è ad Habermas, che, quando si diano teologie razionali, ha la religione e la teologia come serbatoi di senso per la ragione critica postmoderna, e alle robuste considerazioni di Ratzinger, che considera giustamente il diritto come un limite permanente e mai solo prodotto del potere, anche per il continuo suo sapere trascendere dal diritto del più forte alla sua intrinseca forza.

Alla grande scommessa se sia possibile una 'differenziazione funzionale' (Luhmann) tra il patrimonio culturale di cui sono portatrici le religioni e la capacità progettuale degli Stati, ferma e chiara – direi risolutiva – appare dunque la risposta dell'Autore, che la avverte e indica come positiva, "sempre che sia in grado di rispettare la rilevanza pubblica delle religioni e, al tempo stesso, non porti alla collisione con i principi della laicità della democrazia costituzionale".

Arricchiti dall'impareggiabile patrimonio di raffinata cultura generale e di approfondita conoscenza del diritto, offerto ai propri studenti universitari – ma, si ripete, in realtà al giurista e ad ogni canonista – si perviene alla *Parte Seconda*, dedicata a *La tipicità dell'ordinamento canonico* (pp. 115-217): a una trattazione, dunque, più consueta del nostro diritto.

Quale differenza e quanta finezza nello studiare, nei tre capitoli che la costituiscono, gli aspetti fondamentali del diritto della Chiesa: nel prospettare antichi temi e problemi; nell'individuare ed esplorarne, apertamente, nuovi; nell'usare permanentemente una sapiente lettura, da storico raffinato, da giurista colto, da uomo critico, aperto e di fede (soccorre qui, agevolmente, il *sentire cum Ecclesia*).

Per Fantappiè, per il quale (cap. IV, pp. 115-151) occorre risalire alle radici bibliche della Chiesa, si pone subito l'interrogativo di come si possano coniugare, insieme, diritto e salvezza: la dimensione religiosa (storico-salvifica) della Bibbia con quella giuridica (normativistica) dei codici.

Nel costatare come ebraismo e cristianesimo abbiano in comune il riferimento a Dio, che opera la salvezza, e come questa si attui nella storia, tratteggiando i caratteri fondamentali e il valore indissolubile della Parola e del Sacramento, il Nostro affronta il tema di *Carismi e diritto*: in pagine intense, sentite, nelle quali, pur nella convinzione che "l'istituzione, anziché comprimere la libertà umana, la potenzia, la eleva e la nobilita col permettere ai singoli individui di poter sviluppare maggiormente le proprie capacità creative" e che, pertanto, le religioni incarnino 'sfere di mediazione', non ne tace, con gli indubbi aspetti positivi, l'insorgere delle ambiguità.

Si propone così, masso erratico da non riuscire ad aggirare inconsapevolmente, il dilemma di *Legge e Vangelo*. Sono pagine ricche, appassionate, da doversi quasi riprodurre nell'interesse. Nella impossibilità di farlo nel contesto della recensione, non può non condividersi come non sia vero che il diritto si oppone al Vangelo; ma la verità anche,

di come il Vangelo non si identifichi con il diritto.

Seguono meditate riflessioni sul senso e ruolo della legge per san Paolo, alla cui conclusione sta la convinzione della preminenza della legge della Redenzione su qualsiasi altra, e del mutamento nel tempo del concetto di *salus animarum*, in una prospettiva ultima, esclusivamente soggettiva, spiritualistica e ultramondana, che ha finito di ripercuotersi in quella storico-universalistica, non soltanto ultraterrena, della Chiesa del Vaticano II.

La Chiesa medesima si è trasformata continuamente: dalla iniziale rappresentazione di corporazione, attraverso i molti altri modelli additati (gregoriano, tridentino, di *societas perfecta*) – per davvero *Sostanza e forma nell'ordinamento canonico* vengono vissute in pagine splendide – si è pervenuti alla sua immedesimazione con il popolo di Dio, non dimentico di essere guidato da una originaria triplice *lex: credendi, orandi, vivendi*. Sempre che essa sappia cogliere – come mostra apertamente l'Autore – la duplice funzione spirituale e pedagogica di norma ordinata al bene comune della Chiesa e all'amore di Dio.

Nel cap. v, *Il corpus delle fonti divine e umane* (pp. 153-183), non ci si trova innanzi a una tralatizia rappresentazione del diritto divino, nelle sue forme, e di quello naturale, umano. Fantappiè guarda all'ordinamento giuridico della Chiesa nella comparazione con gli altri; la esamina – meglio, occorrerebbe dire: la vive – come una complessa realtà comunione, il corpo mistico di Cristo, e, alla luce dei convincenti insegnamenti di Capograssi, di Pio Fedele, di Simone Weil stessa – pienamente fedele alla interpretazione innovativa del Vaticano II (specie di *Lumen Gentium*) – la qualifica

come 'ordinamento degli ordinamenti'. Per lui, l'ordinamento è per davvero uno 'stare dentro la vita'; da qui l'osservazione, avvertita e appassionata, che – più di ogni altra istituzione – la "Chiesa si pone in un rapporto particolare con lo spazio e il tempo dell'esperienza umana: ne oltrepassa le dimensioni usuali e ordinarie".

Da qui, l'Autore avvia dalla Bibbia il procedimento della 'formalizzazione giuridica' del diritto divino e ammonisce come la sua conoscenza sia sempre perfettibile, mai assoluta. Da qui, anche, la speciale attenzione a tutte le forme della Tradizione, nella interpretazione evolutiva del diritto naturale, la cui quintessenza consiste da ultimo nella regola aurea del 'Fai il bene ed evita il male', che per davvero ne include tutti i grandi principi.

Da qui, ancora e specialmente, la compiuta analisi de *La legge morale e la coscienza*: in pagine sapienti, che meritano di essere attentamente centellate. Scrive del valore della coscienza, che sia però retta, e della permanente contraddizione – già bene evidenziata in san Tommaso – del poter credere totalmente a sé. Per arrivare in tal modo, in maniera del tutto convincente, alla conclusione che la giustizia ha da essere, sì in piena conformità alla legge; ma come questa debba risultare ispirata costantemente da 'un *metadiritto anteriore a tutto il diritto posto*'.

Ne deriva che nel cap. vi: *La norma canonica e la sua flessibilità* (pp. 185-217), oltre ad illustrare con giudizio critico e penetrante gli istituti della flessibilità canonica (*aequitas*, dispensa, privilegio, dissimulazione e tolleranza) – nella esatta considerazione che proprio l'equità canonica si pone come "principio generale superiore alla legge", e che pertanto

riveste “il valore di ‘norma fondamentale’ di tutto il sistema” –, l’Autore guardi in particolare al rapporto tra la norma e il soggetto, alla stretta relazione che corre con la sua coscienza.

Ne consegue l’approfondito esame del confronto tra foro interno e quello esterno, per trarne la valida conclusione, già di Guido Saraceni, che “il foro interno importa una valorizzazione della *volontà del singolo fedele*, fino a farlo divenire il vero e proprio ‘organo attuativo’ dell’ordinamento giuridico canonico”.

Così che, nel segnalare l’apporto del Vaticano II in una più meditata concezione della legge, Fantappiè non si sottrae all’esatto rilievo di come manchi sostanzialmente l’apporto dei fedeli alla sua creazione.

Nella accurata assunzione di ogni realtà, non di quella normativa soltanto, sta infine la *tipicità dell’ordinamento canonico*: il *bonum animae* e la *ratio peccati*; quella *scandali* e la *ratio* – giustamente ripresa e rinvigorita nella ultima esperienza conciliare – *boni perficiendi*; la permanente ricerca della *utilitas Ecclesiae*.

Si perviene, così, alla *Parte Terza*, nella trattazione de *La Chiesa, i fedeli, il governo* (pp. 221-399): nella esposizione concreta, dunque, del diritto canonico, in cui colpisce, oltre alla totalità dello studio, la raffinatezza della presentazione. Credo poi possa esserne motivatamente apprezzata la triplice partizione, per la modernità della suddivisione dei capitoli che la sostanziano.

L’Autore muove, nel cap. VII, da *La Chiesa realtà complessa* (pp. 221-250) e presenta i mutamenti intercorsi dal Vaticano I al II per qualificarne da ultimo la natura di popolo di Dio, di comunità e di società. La perspicacia dello Studioso – e altrettanta desidererei in quanti, studenti e non, leggono queste nitide pagi-

ne –, si coglie nella felice individuazione dei principi costitutivi della sua struttura. Tra i quali, vorrei qui sottolineare la centralità del carisma; il motivato richiamo alla uguaglianza fondamentale dei *christifideles*; la sua dimensione universale-particolare, con la trasformazione delle Chiese particolari da strutture giurisdizionali in realtà costituzionali; l’applicazione del principio di sussidiarietà; il governo gerarchico-sinodale.

Ne vengono presentate sia la triplice funzione, di insegnare, santificare, governare, che i soggetti – persone fisiche e giuridiche – che la compongono. Quanto ai diritti e doveri comuni dei fedeli, a me piace ricordare, specialmente, la particolare insistenza dell’Autore che “nella Chiesa non sono assoluti (insaziabili, del resto), ma funzionali all’attuazione piena di ciascun fedele della propria funzione”: nella Chiesa, di fatti, è certamente vera la preminenza dei doveri rispetto ai diritti.

Nel cap. VIII (pp. 251-281), *Gli stati di vita del cristiano e il matrimonio*, nei quali si trascorre agevolmente dall’immagine del *self-made man* contemporaneo a quella dell’uomo vocato alla trascendenza, all’assoluto di Dio, sono configurati, adeguatamente, i tre stati di vita del cristiano: clericale, laicale, di vita consacrata. Ne è esemplarmente corretta la trattazione; così pure quella, appositamente, sul matrimonio, nel quale i coniugi – è profonda mia convinzione – sono chiamati – come del resto è per ogni *status* di vita – ad una testimonianza anche escatologica. Quest’ultima, certo richiesta nei consacrati, rispetto ai quali trovo corretta la sottolineatura ultima dell’Autore, dell’esservi una rilevante differenza tra l’assetto gerarchico e la struttura totale della Chiesa, la quale infatti prevede questa forma di vita con

carattere extra-gerarchico, carismatico precisamente, che proviene dagli impulsi dello Spirito.

Intense, le direi vibranti, le pagine che l'Autore dedica nel cap. ix a *La potestà sacra* (pp. 283-315), nel cuore stesso della vita ecclesiale. Non posso riprodurre qui le importanti conclusioni, che se ne possono trarre; ma sono realmente tanti le riflessioni e gli ulteriori spunti, da ricavare.

Così, dal dimostrare il passaggio, nella continuità, dalla *iurisdictio* al *munus*, avvertendo peraltro, con sapiente acribia, che "fra il fondamento originario e il punto di arrivo attuale corre una distanza assai grande, e che le formulazioni con cui sono state espresse queste attività potestative risentono dei condizionamenti dei tempi".

Come dopo il Vaticano II occorra sapere conciliare la realtà dei *tria munera* con la bipartizione tradizionale della *potestas ordinis* e di quella *iurisdictionis*. Come anche, nella Chiesa, debbano occorrere sempre – e coincidere – il principio di legalità e quello di legittimazione; di quanto sia vero il riferimento dottrinale a Carl Schmitt nella loro distinzione e come la potestà d'ordine agisca quale principio di legittimazione del potere sacro inteso nel suo complesso, mentre quella di giurisdizione funziona come il principio di legalità nel conferimento e nella regolazione della sua attività.

Approfondito e sapiente risulta l'insegnamento della profonda differenza che corre nell'agire *in nomine* o, invece, *in persona Christi*. Così l'ampia trattazione sulla funzione amministrativa e sul servizio attesone; sulla possibilità di conflitto tra fedele ed autorità; come nella Chiesa la giustizia amministrativa continui ad apparire come "una disciplina o una scienza *in fieri*, lasciata perlopiù alla

dinamica creatrice della giurisprudenza" (Montini). Come anche, peraltro, nella Chiesa postconciliare si sia avuto un irreversibile "passaggio dall'idea soggettiva e paternalistica di potestà all'idea oggettiva e garantistica di funzione [...] dal senso unilaterale di dominio-soggezione a quello bilaterale di dominio-dovere" (Zuanazzi).

La potestà sacra differisce profondamente – nella perentoria conclusione dell'Autore – da quella politico-statuale della modernità giuridica: per la "origine divina, per la forma gerarchica, il carattere personale e lo spirito di servizio, per la sua estensione ai diversi aspetti dell'uomo e per il suo scopo eminentemente spirituale".

Credo che il cap. x su *Il sistema disciplinare e penale* (pp. 317-350) possa aversi come una completa, acuta e profonda trattazione sul diritto penale nella Chiesa.

Perché Fantappiè – non volendo limitarsi alla sola presentazione della normativa vigente – muove correttamente da "una prospettiva storica che [...] permetta di rintracciare e identificare le premesse bibliche, i vari passaggi intermedi, i condizionamenti storici e il complesso dei motivi che hanno condotto all'edificazione del sistema penale canonico".

Percorre il cammino con ricchezza di riferimenti storici e culturali: dai fondamenti biblici alla prassi penitenziale della Chiesa; da questa a quella penale. Ne viene puntualmente descritta sia la genesi che la progressiva realizzazione, con la nascita della procedura romano-canonica (sec. XII-XIII), l'affiancamento della procedura inquisitoriale a quella accusatoria e la individuazione dell'intero apparato delle pene canoniche.

Sono anche rimarchevoli, a mio giu-

dizio, l'approfondimento e la illustrazione del farsi del diritto penale attuale nel concilio Vaticano II, sino a coglierne il diverso spirito nel codice del 1983.

Vengono in tal modo sapientemente elencati i principi generali, che nella revisione dell'attuale libro sesto del codice consentono di poter ritenere che si sia effettivamente trascorsi da una mera giuridicizzazione alla spiritualizzazione del diritto penale: tra essi, sottolineerei volentieri, oltre alla riduzione del numero delle pene e una migliore applicazione del principio di sussidiarietà, il liberante recupero del peculiare legame tra giustizia, *aequitas* e carità, che per davvero dovrebbe (o, sia consentito: avrebbe tendenzialmente dovuto) "plasmare il rinnovamento dell'intera legislazione penale".

Completo è anche lo studio sulla strategia disciplinare della Chiesa, che muove dalla discrezionalità dell'azione penale per culminare in una penetrante e decisiva azione pastorale.

Condividerei infine, con convinzione, le peculiarità che l'Autore addita per il diritto penale canonico: non soltanto per la richiamata combinazione complementare e la progressiva differenziazione della disciplina penitenziale con quella disciplinare o, anche, per la permanente dialettica interna tra sanzione-pena, giustizia-carità, disciplina-misericordia. Meritano infatti di essere qui sottolineati con particolare vigore i profili e i principi che l'Autore addita sapientemente: il permanente 'dinamismo teologico', che consentirebbe il passare dalla colpa alla pena, attraverso il pentimento e la espiazione, e allo stato ultimo di uomo non colpevole: libero. Centralità dunque, continua, nell'ordinamento della Chiesa della persona e insopprimibile valore della sua coscienza:

il diritto penale canonico, infatti – quanta ragione ha il nostro Autore – “non può non essere aperto alla trascendenza”.

Le dinamiche di governo della Chiesa (cap. XI, pp. 351-384) sono illustrate da Fantappiè specialmente con l'accurato studio sul principio gerarchico-sinodale e la nuova articolazione fra la sua dimensione universale e quella particolare.

Vorrei sottolineare qui il riuscito approfondimento sulla evoluzione del primato petrino, nella relazione fra la essenza e le forme storiche assunte e gli attuali criteri nel suo esercizio; la collegialità affettiva ed effettiva dei vescovi; gli organismi di collaborazione del primato, che sfociano da ultimo nella istituzione, nuova e di ricche articolazioni, del Sinodo dei vescovi: “Organo consultivo primaziale (Arrieta), dove si manifesta l'affetto collegiale dei vescovi e la loro corresponsabilità nella sollecitudine del papa per l'intera Chiesa”.

Né può tralasciarsi una attenta riflessione sulle pagine che l'Autore dedica alla riforma di papa Francesco (c.a. *Episcopalis communio*), il quale introduce per il Sinodo, accanto alla comunione, alla corresponsabilità e alla collegialità affettiva, proprio la sinodalità, mediante la consultazione di tutte le Chiese particolari, per farne lo “strumento adatto a dare voce all'intero popolo di Dio”.

Si perviene in tal modo – quasi con rincrescimento – alle ultime, bellissime pagine delle *Conclusioni: postmodernità, Chiesa e diritto canonico* (pp. 385-399), ognuna delle quali – come di chiusura e in felice sintesi del fecondo e ricchissimo pensiero dell'Autore – merita di essere conosciuta, capita e meditata a fondo.

Si va dalle continue pregresse mutazioni alla dimensione attuale della 'società postsecolare' (Habermas), in cui è dato assistere alla rinascita e trasfor-

mazione del religioso e alla sua nuova centralità nella sfera pubblica, alla consapevolezza – propria all'uomo 'post-moderno', esperto dei limiti di quanto l'ha preceduto (crisi dell'ideale umanistico e solidaristico; disintegrazione dei legami sociali; individualismo utilitaristico: di un microuniverso, dunque, senza profondità storica e metafisica) – del doversi porre la domanda problematica su quali siano i valori che la religione può offrire in un nuovo recupero creativo: “il senso della finitudine umana, la singolarità dell'individuo, il valore essenziale dell'interiorità, l'importanza dei vincoli sociali, l'azione orientata al bene e alla responsabilità comune, l'esperienza del dono e della gratuità, la vita di fede come impegno storico e non come rifugio psicologico consolatorio”.

Qui arrivati, occorrerebbe per davvero seguire passo passo l'Autore nella penetrante lettura che dà della post-modernità e del comune destino, che ci coinvolge.

Come non concordare con Lui, che interpella anche la voce autorevole di papa Francesco per uguali accenti, sulla esigenza di una 'modernità riflessiva' sulla dimensione globale dei problemi verso la 'comunità di destino', che suona in perfetta sintonia con l'universalizzazione del cristianesimo?

Da qui, quasi in una simbiosi intenzionalmente avvertita, il constatare come la mentalità postmoderna presenti una cultura in transizione e in trasformazione, che – nella attesa riforma – sappia farsi autoriforma, coinvolgendo la Chiesa e il suo diritto.

L'invocata *paideia*, la *humanitas*, tradursi in una permanente metanoia, capace di offrire una dimensione spirituale all'uomo, di conciliare regole e vita, disciplina e spiritualità: ecco, con altre, la

novellata funzione pedagogica del diritto canonico.

Allo stato psicologico dell'uomo post-moderno, intriso di continua incertezza, predisposto ad “aspettare l'inatteso”, l'ancoraggio sicuro in mezzo ai flutti sta – da comprendere prima compiutamente; da tradurre e realizzare, poi, con impegno continuo – nella capacità di reinventare la grande tradizione da cui proviene: sono qui il suo coraggio, quello stesso della Chiesa, del diritto canonico.

Nel recuperare la tradizione si fa feconda la collaborazione e l'autolimitazione, pretese da Habermas – quasi in un apprendimento reciproco – tra la ragione secolare, la fede teologica e la democrazia: incide infatti anche sul giuridico, costretto a muovere da una concezione 'monoteistica' a quella 'politeistica' delle fonti.

Sta in questo la *posizione eccentrica* del diritto canonico, capace di riuscire per l'intero ordinamento giuridico della Chiesa – preferisco richiamare qui le stringenti riflessioni dell'Autore, nelle medesime sue espressioni – “un modello peculiare di diritto che, per le sue radici teologiche e le sue finalità spirituali, non solo ha saputo creare, in simbiosi col diritto civile, una civiltà giuridica nel lontano medioevo ma continua a porsi come indispensabile alternativa dialettica e pietra di paragone per gli ordinamenti vigenti, perché in grado di tutelare l'ancoraggio alla sfera dei valori e l'orizzonte antropologico della prospettiva giuridica”.

A questo alto compito invita, conclusivamente, l'Autore: tale è la permanente cura dell'uomo post-moderno, del giurista, del canonista, tutti chiamati verso una 'nuova civiltà mondiale' e multiculturale, fondata sulla 'giustizia fra le nazioni'.

In questa direzione, non manca la metamorfosi stessa del concetto di salvezza. Per la Chiesa la *salus animarum* è per tutti gli uomini e di tutto l'uomo, universale e integrale: motivatamente, pertanto, il *Diritto canonico nella società postmoderna*, che Fantappiè ha saputo leggere profondamente e presentare lungo tutte le pagine con particolare competenza, è chiamato ad avvertire, di continuo, il divario incolmabile tra la 'forma' storica che assume, e la sua impreteribile 'sostanza' divina'.

Si tratta dunque di un volume, unico, straordinariamente ricco e attuale.

Le sue pagine, pensate e meditate ad una a una, con vigore concettuale e con probante chiarezza espositiva – certo per gli studenti universitari, ma in modo eguale, pienamente appropriato, per ogni studioso –, sanno davvero 'rigenerare' il diritto canonico: riportarlo alla Chiesa, come alla radice prima, e proiettarlo, coerentemente, nel suo *non ancora*. A farla *nel già* e – mi pare questo l'apprezzamento più vero e meritato –, non solo a conoscerla: per come è stata e per come è; per pensarla e indirizzarla verso il futuro; nel suo riuscire *communio* straordinaria di Cristo, *ecclesiae* e *ecclesiarum*. Specialmente, a farla amare.

RINALDO BERTOLINO
 rinaldo.bertolino@unito.it
 Professore emerito
 di diritto canonico
 nell'Università di Torino

JAVIER HERVADA, *Critical Introduction to Natural Right*, Montreal, Wilson & Lafleur, 2020, pp. 136.

LA nuova edizione inglese del libro fondamentale di Javier Hervada, uscito già 40 anni fa, offre un'opportunità

supplementare di rendere omaggio al Canonista scomparso l'11 marzo 2020. Questa seconda edizione inglese propone al pubblico anglofono una nuova traduzione, più fedele all'originale. Una nuova traduzione offre sempre il pregio di proporre alcuni miglioramenti, ma si protrarrebbe comunque chiedere in quale misura fosse necessaria. La risposta, che giustifica anche la pubblicazione di una recensione, risiede in un aspetto appunto nevralgico della comprensione della natura del diritto.

Critical Introduction to Natural Right è una opera originale, relativamente breve, essenzialmente didattica, che segna un punto d'inflexione importante nell'itinerario intellettuale di Hervada, quando passò da una concezione dell'ordine giuridico basata sulla nozione di ordinamento giuridico ad una visione del diritto come ciò ch'è giusto. Profondamente illuminato da una rilettura di san Tommaso, Hervada ritrovava, sulla scia di Michel Villey, il senso genuino del realismo giuridico classico. Con una prospettiva più didattica e meno polemica di Villey, Hervada desiderava proiettare questa luce sulle problematiche giuridiche contemporanee della filosofia del diritto. Sapeva al contempo che ciò supposeva porre uno sguardo critico sulla comprensione ordinaria dei concetti di legge e di diritto: la sua introduzione risultava quindi "critica" in questo senso.

Hervada faceva notare che il diritto non si potesse ridurre né alla sola legge ("law", nel senso di ordinamento normativo), né al diritto soggettivo, cioè la facoltà o il potere di esigere una libertà (ossia "rights" nel senso di "claims"). Ci troviamo di fronte a una distinzione chiave per capire il senso realista del diritto. Nella *Critical Introduction*, il diritto, "right", non designa quindi una fa-

coltà, ma un oggetto concreto, una cosa giusta, che appartiene ad una persona in virtù di una attribuzione precedente. Questo bene giuridico, o diritto nel senso realista, può essere inerente alla persona stessa (come lo sono la vita o la libertà, in virtù della natura umana) o può consistere in una cosa che gli è stata attribuita in virtù di un titolo (determinato da una legge positiva, da un contratto, da un testamento). Tale attribuzione primaria fa sì che le altre persone abbiano un obbligo di dare o di rispettare questo bene, creando così una relazione inter-soggettiva di natura giuridica, implicando dei diritti e dei doveri di giustizia. Le nozioni di diritto e di legge vengono così chiarificate. Una norma o legge ("law") è giuridica quando costituisce, determina o dichiara ciò che è giusto, mentre la facoltà di rivendicare un diritto ("rights" in senso di "claims") è la conseguenza dell'esistenza di un diritto: la facoltà è quindi secondaria, e non è il diritto stesso. In questo modo, Hervada ricostruisce il legame tradizionale tra diritto naturale e diritto positivo. Queste spiegazioni preliminari giustificano questa nuova traduzione, che risolve un aspetto non del tutto chiaro nella prima versione inglese del libro, come vedremo.

Ora, come possiamo tradurre "ciò che è giusto" in inglese? In molte altre lingue, si usano termini come "derecho" nell'originale spagnolo. Questo termine ordinariamente denota la norma o il diritto soggettivo, ma può anche essere esteso a denotare ciò che è giusto, o il diritto in senso oggettivo, come lo intende e lo usa Hervada. Non si può quindi usare il termine "law", dato che "ciò che è giusto", anche se oggetto di norme giuridiche, non costituisce una norma, ma un bene giuridico. Il termine "right"

rimaneva l'unica opzione possibile. Il rischio inerente all'uso del termine "diritto" è però che questo termine è comunemente usato in inglese per denotare i "diritti soggettivi" che sono essenzialmente la facoltà di rivendicare qualcosa, e non il diritto come bene giuridico.

La nuova traduzione ha felicemente assunto questo rischio e la *Critical Introduction to Natural Law* è diventata *Critical Introduction to Natural Right*. Essa distingue inoltre i due significati dell'espressione originale "derecho natural", utilizzando "natural right" quando si tratta dei beni che sono giusti secondo natura, e "natural juridical law", quando riflette su quella parte della legge naturale che riguarda i diritti naturali. D'altra parte, quando il termine "derecho" è usato in un senso ampio che comprende sia "law" che "right" (specialmente nel capitolo VII), la traduzione ricorre ad espressioni generiche, come "the juridical" o "the juridical domain", o usa contemporaneamente sia "law" che "right".

Questo lavoro di traduzione va quindi oltre le scelte puramente linguistiche e procede da una vera riflessione filosofica, che mette a fuoco una ambiguità tuttora molto diffuse nell'ambito anglo-sassone (e non solo). L'utilizzo sbagliato delle parole "right" e "law" ha infatti oscurato la comprensione e la piena recezione del realismo giuridico, ma ha anche reso sterile alcune controversie. Pensiamo tra l'altro a quella tra Michel Villey e Brian Tierney sulla nozione di diritto soggettivo, che nasce in gran parte da un fraintendimento sul senso di "right" e "law", rispettivamente attribuite al diritto soggettivo e al diritto oggettivo nel pensiero di Tierney, mentre designavano invece per Villey rispettivamente il diritto oggettivo nel senso realista e la norma. Nella *Critical*

Introduction, il problema diventava maggiore, perché si trattava di una opera, il cui scopo consisteva precisamente nel distinguere “diritto” e “legge”. Speriamo che questa traduzione contribuisca a chiarire nuovamente alcune confusioni, e susciti il desiderio di scoprire più ampiamente l’opera di Javier Hervada.

THIERRY SOL
t.sol@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce

ALICE DE LA ROCHEFOUCAULD,
CARLO M. MARENGHI (eds.), *Education as a Driver to Integral Growth and Peace – Ethical Reflections on the Right to Education*, Ginevra, The Caritas in Veritate Foundation, 2019, pp. 442.

IL 12 settembre 2019, il Santo Padre ha rivolto un accorato Messaggio per esprimere un suo grande desiderio e raffigurare una significativa sfida globale, da realizzare con urgenza: “Mai come ora, c’è bisogno di unire gli sforzi in un’ampia *alleanza educativa* per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna. [...] Un’alleanza generatrice di pace, giustizia e accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana nonché di dialogo tra le religioni”.

Il mondo di oggi è in costante evoluzione e sono diverse le crisi che stanno emergendo, questo richiama una nuova visione e richiede delle profonde trasformazioni; e qualsiasi tipo di cambiamento richiede dei processi educativi nuovi per assicurarsi “leave no one behind”. Il potenziale educativo, diventa, allora, fondamentale non solo come strumento di crescita integrale, ma anche come

catalizzatore di dinamiche trasformatrici e valorizzanti. Infatti, il diritto all’istruzione, se inteso come un diritto economico, sociale e culturale, diventa una precondizione necessaria per garantire molti altri diritti, incluso il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza sociale, e il diritto al lavoro. L’educazione è, quindi, da una parte, un diritto civile e politico, senza il quale le persone non possono realizzare le proprie libertà, e dall’altra parte, si presenta come un diritto che conferisce maggiori possibilità, permettendo agli individui di formarsi e prepararsi ad una vita responsabile all’interno di una società libera.

Purtroppo, attualmente viviamo in una situazione in cui 258 milioni di bambini e giovani in tutto il mondo, secondo le stime dell’UNESCO, non hanno accesso all’educazione, e sono soggetti continuamente a violazioni. Le diffuse crisi e i cambiamenti globali costituiscono sicuramente una sfida anche per l’istruzione, ma possono costituire anche opportunità stimolanti, se affrontati con un approccio basato su una visione che considera “l’educazione come un’ampia varietà di esperienze umane e processi formativi che permettono di sviluppare, individualmente e in comunità, personalità, autostima, confidenza, talenti e abilità, e di vivere una vita soddisfacente e dignitosa”.

A riguardo, il 30esimo anniversario della *Convenzione sui Diritti del Fanciullo* (20 novembre 1989) è stato un’occasione unica per prendere coscienza dei significativi progressi fatti dall’adozione della Convenzione e per celebrare uno tra i suoi diritti più edificanti: il diritto all’educazione. La Convenzione sui Diritti del Fanciullo è una pietra miliare nel *framework* internazionale dei diritti umani, e rappresenta il trattato maggiormente

ratificato nella storia. Basa, infatti, le sue radici nel fondamentale principio, che considera il bambino come una persona con i propri diritti e le proprie responsabilità, che hanno bisogno di essere protetti, promossi e rispettati. Ne riconosce, quindi, la dignità umana e sottolinea l'urgenza di assicurare il benessere e lo sviluppo integrale dei minori. Come previsto nell'Art. 29 della Convenzione, l'educazione deve aspirare allo sviluppo della personalità, dei talenti e del potenziale propri del bambino; il rispetto del bambino per i diritti umani; il rispetto del bambino per i propri genitori, la propria identità culturale, la lingua, i propri valori culturali e del proprio paese; ed il rispetto per l'ambiente.

Queste sono le premesse su cui ruota la nuova pubblicazione *Education as a Driver to Integral Growth and Peace – Ethical Reflections on the Right to Education*, redatta dalla Missione Permanente della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e dalla Fondazione *Caritas in Veritate*. Il testo è frutto di una stretta e proficua collaborazione, che fa conto di un consolidato *expertise* di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni internazionali, delle organizzazioni internazionali e della società civile. Il lavoro si propone di analizzare il diritto all'educazione, offrendo alcune linee guida per strutturare il dibattito internazionale legato alle questioni sull'accesso all'istruzione e proporre delle buone pratiche contro le minacce alla qualità della formazione. Integrando ad una riflessione etica sul diritto, una prospettiva "dal campo", il testo dà così voce a chi, realizzando il proprio compito di portare alla luce le risorse più preziose dell'animo e di formare persone aperte alla realtà, dedica la sua vita e la sua

carriera alla ricerca di un'educazione inclusiva e di qualità.

La metodologia seguita nella pubblicazione, pur non essendo esaustiva, divide il testo in due sezioni. La prima, "Educazione come veicolo per la crescita integrale e la pace", dona una parziale visione del quadro legale sulla tematica dell'educazione, mantenendo come punto di riferimento la Convenzione sui Diritti del Fanciullo (in particolare gli articoli 28, 29). Riflette, poi, sull'importanza e il valore dell'educazione, ed infine si sofferma sulla difficoltà di assicurare un'educazione di qualità ed inclusiva. La seconda sezione, invece, "La Chiesa e l'educazione", consiste nella raccolta di alcuni testi selezionati sull'impegno della Chiesa nel settore educativo, introdotti da due articoli: il primo di Sua Eminenza il Cardinal Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, e il secondo, dal Dr. Philippe Richard, Segretario Generale dell'Ufficio Internazionale dell'Educazione Cattolica (OIEC). Questa seconda parte non si deve intendere come raccolta onnicomprensiva e, lungi dal rispecchiare la complessità della Dottrina Sociale della Chiesa, mostra, ciò nonostante, il ruolo vitale che gioca la Chiesa nell'educazione da oltre 2000 anni.

Come già anticipato, la prima sezione sviluppa 4 argomenti principali: il quadro legale internazionale, educazione e valori, educazione di qualità, educazione inclusiva. Per ciascun capitolo, è stato proposto un approccio duale: il primo accademico-teoretico, approfondito, poi, da "voci dal campo" ed esperti che lavorano per promuovere il diritto all'educazione sul terreno (per la maggior parte di organizzazioni, associazioni o congregazioni religiose). Il lavoro infaticabile degli attori sul campo è, in-

fatti, essenziale, poiché il loro contributo, pur calato nelle specificità e diversità dei carismi e confessioni, proietta nella discussione sul diritto ad “un’educazione di qualità ed inclusiva” una visione basata sulla persona umana.

Nell’Editoriale introduttivo, Quentin Wodon, *Lead Economist* presso la World Bank e Ricercatore Distinto presso il Kellogg Institute dell’Università di Notre Dame (Indiana), dedica un inciso iniziale ai limitati progressi conseguiti ad oggi con rispetto ad “un’educazione inclusiva e di qualità per tutti” (Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile n. 4). Wodon passa poi ad un’analisi che ha 4 obiettivi: 1) Documentare l’impatto dell’educazione su altri *outcome* di sviluppo, in quanto l’educazione, non solo porta benefici di per se’, ma comporta un impatto esteso sulle opportunità e possibilità future; 2) Enfatizzare il bisogno di migliorare l’apprendimento, prescindendo dalla scolarizzazione, alla luce del concetto dell’economista, secondo cui: “La scolarizzazione è necessaria per l’apprendimento, ma l’apprendimento è anch’esso necessario per la scolarizzazione”; 3) Riconoscere l’importanza di un’educazione di “carattere” e di valore, poiché la crescita integrale e/o lo sviluppo integrale umano intendono una crescita di tutta la persona, anche in termini dei valori che questa acquisisce; infine, 4) Evidenziare il particolare contributo delle scuole religiose, tenendo in conto anche la problematica della *partnership* con scuole pubbliche nazionali e il sistema scolastico pubblico.

Rispetto al contenuto dell’opera, il primo capitolo della pubblicazione si focalizza sull’analisi legale del quadro internazionale sul diritto all’educazione, e fornisce un *overview* degli strumenti delle Nazioni Unite volti a promuovere tale

diritto. L’orientamento internazionale è poi reindirizzato nei contesti regionali e locali, esaminati rispettando un equilibrio regionale ed una parità geografica. Il secondo capitolo, invece, introdotto da una riflessione della Dott.ssa Chantal Paisant, Preside Onorario della Facoltà di Educazione dell’Istituto Cattolico di Parigi e Rappresentante di BICE presso l’UNESCO, sottolinea il ruolo dell’educazione come strumento per costruire società inclusive e come mezzo che invita a riscoprire la ricchezza dell’altro. Come poi ricorda Alfred Fernández, ex Direttore di OIDEL, nel suo contributo, è importante considerare la dimensione culturale del diritto all’educazione, sia da un punto di vista teorico – legale – strumentale, che da una prospettiva olistica-costruttiva che contempla anche l’identità personale e la coesione umana. Come il progresso tecnologico e la tecnologia possono essere utilizzati per promuovere il diritto all’educazione e per preservare i valori umani? Come attività ludiche possono sviluppare la resilienza in situazioni di conflitto e/o possono aiutare a sviluppare la coscienza del proprio corpo? Queste sono le domande che guidano e legano tra di loro i *case studies* del secondo capitolo. Una parte fondamentale ed integrante del diritto all’educazione è assicurare che l’educazione sia sufficientemente di qualità per sviluppare e rafforzare le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare in un mondo più sicuro, sostenibile, interdipendente, basato sulle conoscenze e sulla digitalizzazione responsabile. Per un’educazione di qualità è necessaria una formazione innovativa, come sottolineato nel contributo dal Professor Zacharie Zachariev, ex Direttore presso l’UNESCO, dove rimarca l’importanza di assicurare la libertà sull’educazione dei

propri figli, come condizione necessaria per garantire un'educazione di qualità. Queste tesi vengono ulteriormente elaborate nei casi pratici del terzo capitolo con un *focus* sugli aspetti finanziari dell'educazione quali spese pubbliche e investimenti statali, affiancati da riflessioni sul valore dell'educazione in contesti di crisi. Come sottolineato dal numero 4 degli *Obiettivi di Sviluppo Sostenibile* dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'educazione deve sempre più focalizzarsi su inclusione, uguaglianza, qualità e risultati, all'interno di un processo di formazione e apprendimento continui. Il futuro dell'educazione richiede, quindi, dialogo ed inclusione tra e delle diverse realtà e, nelle parole del Professor Jan de Groof, Presidente della Conferenza Mondiale sul Diritto all'Educazione e i diritti per L'Educazione presso l'UNESCO, "[l'educazione necessita di] comprendere il valore intrinseco della diversità e del rispetto per la dignità umana". Nel capitolo quattro "Educazione Inclusiva e i suoi limiti", il concetto di diversità e dignità umana viene mostrato in tutte le sue più differenti sfaccettature: esclusione sociale, la marginalizzazione, e l'ineguaglianza che impediscono l'accesso e la partecipazione attiva al diritto all'educazione. Gli studenti devono essere messi al centro di un processo trasformativo capace di riconoscere, accettare e rispondere ai diversi bisogni degli studenti (cf. *Incheon Declaration and Framework for Action*, 2015, par.13). Nel quarto capitolo, quindi, le esperienze riportate mettono in luce come le differenze e le peculiarità di ciascuno possono diventare incentivi positivi per migliorare l'apprendimento e la formazione. Questo ha come conseguenza l'incremento delle opportunità lavorative per tutti, migliorare il coin-

volgimento civile e sociale e la partecipazione pubblica, e creare un benessere individuale e comunitario, allo stesso tempo, diventa anche una componente essenziale per ridurre la povertà, i rischi, la vulnerabilità, la discriminazione, l'esclusione e la violenza.

La seconda parte della pubblicazione trova una chiara giustificazione nel mandato stesso della Chiesa che, "ha uno specifico compito rispetto al progresso e lo sviluppo dell'educazione". L'Educazione Cattolica, infatti, contribuisce ad un'educazione inclusiva, integrale e di qualità per tutti, capace di rispondere sia alle sfide globali emergenti, sia alle differenti necessità individuali degli studenti. Nel mese di settembre 2019, come ho indicato all'inizio, Papa Francesco ha lanciato il nuovo *Patto Globale sull'Educazione*, che verrà pubblicato a maggio 2020, e che ha l'importante obiettivo di rinnovare "la nostra passione per una educazione più ampia ed inclusiva". Alla luce di ciò, il Vescovo di Roma chiama ad un impegno globale per creare un "villaggio educativo" che ponga la persona al centro, in cui il processo educativo, formale e informale, deve aprire l'educazione a una visione "di lungo termine e ad una cultura dell'incontro".

In conclusione, è un invito o una provocazione a ripensare alla nostra missione educativa, ciò a cui questo elaborato, nel suo complesso, ambisce. I diversi contributi di quest'importante pubblicazione sottolineano in maniera vigorosa che la dimensione arricchente dell'educazione è, infatti, indispensabile per sviluppare sistemi educativi resilienti e responsivi a situazioni di conflitto, emergenze e *post-conflict*, al cambiamento climatico, ai disastri naturali, alla globalizzazione, robotizzazione e al progresso tecnologico. In questo "mon-

do malato” il valido strumento dell’insegnamento mostra il suo potenziale quando mette in moto un cambiamento che coinvolge una molteplicità di attori e che si basa sulla costruzione di reti e relazioni umane. La proposta della pubblicazione è, infine, di riscoprire la ricchezza dell’altro attraverso l’educazione nella sua facoltà di strumento di comprensione, e di scoperta dell’altro, della sua storia, la sua cultura e la sua fede.

FERNANDO CHICA ARELLANO
osserfao@mhs.fao.va

JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, *Libertad religiosa, neutralidad del Estado y Educación. Una perspectiva europea y latinoamericana*, Thomson Reuters, Aranzadi, 2019, pp. 424.

UNA delle questioni più attuali nel contesto delle democrazie sviluppate è la tensione tra neutralità dello Stato e la libertà religiosa. Tensione che si manifesta in ambiti molto diversi, e frequentemente molto sensibili, come quello dell’educazione. Ed è per questo una buona notizia incontrare una pubblicazione come questa che ora presentiamo, la quale ha il pregio di offrire una prospettiva di diritto internazionale che comprende l’ambito del Consiglio di Europa e quello dell’America Latina. Nell’opera partecipano numerosi esperti di questi due ambiti geografici. L’opera è stata brillantemente coordinata da due conosciuti esperti in materia, i professori Javier Martínez Torrón, Ordinario di Diritto ecclesiastico dell’Università Complutense e uno dei più grandi esperti nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla

libertà religiosa, ed il Prof. Santiago Cañamares Arribas, professore associato della stessa Università.

La monografia è strutturata in due parti. Nella prima – divisa in ben nove capitoli – si trattano diverse questioni che riguardano la libertà religiosa e la neutralità dei pubblici poteri davanti la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo (CEDU). Mentre il filo conduttore della seconda parte – composta da altri sei capitoli – ruota intorno allo studio della libertà religiosa e del principio di neutralità dello Stato nella Spagna e in America latina.

La tematica della prima parte, come è stato già detto, si concentra nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale viene esaminata sotto il prisma della libertà religiosa e della neutralità dello Stato. Il primo capitolo ha come autore il Prof. Martínez-Torrón, e tratta sulla libertà di espressione, offese alla religione e moralità pubblica. Il capitolo raccoglie i criteri riguardanti l’uso del linguaggio offensivo – anche quello di carattere antireligioso – affermati in sede CEDU. A partire da essi, l’autore mette a fuoco alcuni punti non risolti. Il saggio tiene specialmente conto delle ben quattro sentenze in materia emesse dalla Corte europea nel 2018, nei casi Sekmadienis contro Lituania, ed E.S. contro Austria. Il lavoro conclude con una avvincente riflessione sulla necessità di una concezione più integrata dei diritti umani.

Il secondo intervento è della Prof.ssa María José Valero Estarellas, docente alla Università Villanueva, e tratta sull’autonomia delle confessioni religiose, la neutralità dello Stato e la proibizione dell’arbitrarietà. Il lavoro è focalizzato nello studio della giurisprudenza della CEDU riguardante il concetto di neu-

tralità dello Stato in rapporto al dovere di non arbitrarietà nelle decisioni della pubblica amministrazione. La prassi della Corte esaminata dall'autrice è riferita all'acquisizione di personalità giuridica e di pieno status e capacità de agire da parte dei gruppi religiosi. L'analisi realizzata permette affermare che non di rado gli Stati agiscono in modo discriminatorio e arbitrario nei confronti dei diversi gruppi religiosi e, per tanto, contro il loro dovere di neutralità.

L'autonomia confessionale in relazione all'attuazione dei ministri di culto è oggetto di esame nel terzo capitolo, a carico del Prof. Santiago Cañamares Arribas. La definizione dei rapporti di servizio tra i ministri di culto e la loro confessione di appartenenza è una delle questioni fondamentali dell'autonomia di questi enti nei Paesi democratici. I ministri, infatti, sono chiavi per assicurare il normale svolgimento delle attività di culto e per il conseguimento dei fini propri di ciascuna confessione religiosa. Per questo motivo gli enti religiosi possono configurare questi rapporti di vincolazione liberamente, nel contesto della loro autonomia (detta anche libertà religiosa collettiva). L'autore svolge il suo ragionamento al filo di una recente sentenza della CEDU in materia, nel caso *Karoly Nagy* contro l'Ungheria, di 14 settembre 2017.

La Corte di Strasburgo si è pronunciata anche su aspetti come il diritto di asilo e la discriminazione per motivi religiosi. Questo l'argomento trattato dal Prof. Ángel López-Sidro, associato di Diritto ecclesiastico nell'Università di Jaén. Il percorso inizia dalla considerazione del rapporto tra persecuzione religiosa e discriminazione per motivi religiosi negli strumenti internazionali di diritti umani, iniziando dalla Convenzione di Ginevra

relativa allo Status dei Rifugiati (1951). A questa introduzione segue l'analisi della giurisprudenza spagnola sulla discriminazione religiosa in casi di asilo, la quale si è pronunciata diverse volte negli ultimi anni in questioni riguardanti la discriminazione e la persecuzione religiosa nel paese di origine (in particolare il Tribunal Supremo e la Audiencia Nacional). Nell'ultima parte del contributo, l'autore si chiede se esista o meno una vera dottrina giurisprudenziale in materia, sia da parte della CEDU che della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, concludendo negativamente al riguardo. Questione che desta perplessità in un conflitto sul quale presumibilmente ci saranno in futuro più cause.

Il capitolo successivo è a carico di Marcos González Sánchez, Professore associato dell'Università Autonoma di Madrid. L'argomento trattato è il diritto ad alimentarsi d'accordo alle proprie credenze e convinzioni religiose. È questo un aspetto fondamentale nella pratica dei fedeli di molte confessioni religiose, e si trova alla base della loro identità, sia individuale che collettiva. L'autore inizia per incorniciare questo diritto nel contesto della normativa internazionale e della giurisprudenza di Strasburgo. Poi passa ad analizzare in profondità la legislazione e la giurisprudenza spagnola. Si sofferma in particolare nell'analisi critica della sentenza del Tribunale Superiore di Giustizia di Madrid nel caso *Vartic* (16-6-2015), relativo all'alimentazione religiosa in ambito scolastico. Infine, il capitolo dedica un'intera sezione all'elaborazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari con significato religioso in Spagna (*halal* per i musulmani e *kosher* per gli ebrei).

La neutralità dello Stato può venire compromessa qualora negli atti pubblici

dove lo Stato svolge le proprie funzioni si evidenziano simboli religiosi. Così Maria Helena Sánchez Gómez nel suo intervento studia i criteri per limitare l'uso di simboli religiosi nelle attuazioni davanti un tribunale, seguendo la giurisprudenza segnata dalla CEDU. L'autrice, ricercatrice in formazione dell'Università Complutense, offre anche uno studio comparato con diversi casi in Canada e Regno Unito.

Il capitolo successivo affronta direttamente la questione della libertà religiosa e le libertà in materia educativa nel Regno Unito. Gli autori sono Javier García Oliva, Professore associato all'Università di Manchester e Helen Hall, Professore associato nella Nottingham Trent University. La cornice legale britannica offre una valutazione positiva della religione e questo si manifesta in particolare nell'ambito educativo. Il modello inglese – molto ricco e variegato – si caratterizza per riconoscere un ampio spazio alla libertà di scelta dei genitori. Questo non significa che non ci siano stati conflitti giuridici lì dove i genitori considerano che il loro diritto non è stato rispettato. Gli autori analizzano diverse situazioni mediante l'analisi di casi reali: comunità religiose che ignorano oppure si oppongono alla legislazione in materia; gruppi che si oppongono alla legge mediante vie legali e politiche; infine, gruppi religiosi che cercano di negoziare con le pubbliche autorità.

Successivamente viene trattata la questione del diritto all'intimità nella giurisprudenza di Strasburgo, in rapporto a casi di AIDS. Isidoro Martín Sánchez, Ordnario nell'Università Autonoma di Madrid, affronta la questione prendendo come punto di partenza la differenza tra privacy, intimità e confidenzialità, per poi trattare il riconoscimento

di questi diritti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Infine, analizza la giurisprudenza di Strasburgo in circostanze in cui c'è stata ingerenza nei dati clinici, approfondendo alcuni casi in cui la violazione dell'intimità e della vita privata riguardava malati di AIDS.

L'ultimo lavoro incluso in questa prima parte è a carico di Gloria Moreno Bottella, Professore associato dell'Università Autonoma di Madrid. L'argomento ruota intorno il superiore interesse del minorenne nell'ambito sanitario, considerando specificamente il conflitto tra il desiderio dei genitori ed il paternalismo sanitario nelle decisioni della CEDU. È un fatto noto che negli ultimi decenni, il rapporto tra medici e pazienti è passato da un paternalismo da parte dei medici, in cui il paziente difficilmente aveva voce, al vigente sistema dove è richiesto il consenso informato per l'applicazione delle cure ai pazienti. Questa situazione ha provocato alcuni conflitti legali, molto più acuti quando si tratta di minorenni. In questi casi si deve tener conto del fatto che il consenso deve essere concesso dai genitori ma che, allo stesso tempo, non può essere ignorato il principio generale sull'interesse superiore del minore maturo. L'autrice riassume le risposte ai quesiti che sono emersi in materia, attraverso l'analisi di diverse sentenze della CEDU, dal caso Glass contro il Regno Unito (2004) a quelli più recenti (caso Evans contro Regno Unito, del 2016).

La seconda parte del libro riguarda lo studio della libertà religiosa e della neutralità dello Stato nell'ambito spagnolo e latinoamericano. Include tra altri interventi su casi rilevanti in materia del diritto al rispetto della libertà di credenze in ambito educativo e conflitti tra libertà di espressione e libertà religiosa.

Il primo saggio è di Silvia Meseguer Velasco, Professore associato dell'Università Complutense di Madrid, la quale tratta su neutralità e celebrazione delle festività religiose nella scuola pubblica in Spagna. L'autrice parte dall'analisi del concetto di festività religiose nel contesto della libertà di credenze e quello di neutralità nella scuola pubblica, per capire se, e fino a quale punto, la celebrazione delle festività religiose è compatibile con questo principio. Da una parte si considera il fatto che alcune festività di origine religioso sono diventate parte della cultura spagnola. Dall'altra, occorre distinguere se le celebrazioni si sviluppano dentro o fuori l'orario scolastico. Finalmente tiene conto della giurisprudenza in materia, e delle possibili situazioni di discriminazione delle minoranze religiose in questo contesto.

Anche nel contesto delle attività scolastiche si colloca il secondo capitolo, dove Belén Rodrigo Lara tratta sull'adattazione del menù nelle mense scolastiche. Il punto di partenza è di nuovo il concetto di neutralità che caratterizza l'attività della scuola pubblica. Si esplora fino a quale punto i menu delle mense scolastiche devono rispettare e/o rispondere alle esigenze delle prescrizioni alimentari delle diverse confessioni presenti nel territorio spagnolo. Per rispondere alla questione si ricorre sia alla giurisprudenza nazionale che alle norme internazionali e alla dottrina di Strasburgo.

Dopo questi due interventi incentrati nella Spagna, si possono leggere diversi contributi che riguardano l'ambito dell'America Latina, a carico di esperti in libertà religiosa di Argentina, Uruguay, Cile e Perù. In primo luogo troviamo un lavoro del Prof. Juan G. Navarro Floria, su libertà religiosa e neutralità dello

Stato nei Codici civile e Commerciale dell'Argentina (riformati in 2015). Si realizza un'analisi molto completa ed interessante sul trattamento degli aspetti dei Codici che riguardano la libertà religiosa, sia individuale che collettiva. Troviamo riferimenti a temi così rilevanti come: il nome delle persone, le obbligazioni, la patria potestà e i cementieri privati (ambito della libertà individuale) e la personalità giuridica delle confessioni, il loro regime patrimoniale e successorio (ambito della libertà collettiva). Altri aspetti oggetto di commento da parte dell'autore sono i riferimenti impliciti delle norme a concetti come "morale"; il diritto personalissimo all'identità, ed il diritto dei genitori alla formazione spirituale e morale dei figli. L'autore rileva aspetti non trattati o esclusi, e mancanti, in questi due importanti testi normativi.

Da parte sua Carmen Asiaín, Professore associato dell'Universidad de Montevideo (Uruguay), analizza le tensioni tra la libertà di espressione e la libertà religiosa in prospettiva latinoamericana. Questo lavoro si ricollega al primo dell'opera, in un altro contesto geografico. Il punto di partenza è il contesto normativo latinoamericano sulla libertà religiosa. Poi l'autrice discende ai diversi ambiti di tensione tra il diritto di libertà religiosa e di espressione. Il primo gruppo di tensioni riguarda le offese ai sentimenti o diritti religiosi; il secondo proviene da pretese offese da parte di determinati collettivi da parte di chi esercita la libertà religiosa. Le risposte ai conflitti generati non sono facili da risolvere. L'autrice si rifà alle risoluzioni della Corte Interamericana dei Diritti Umani. Asiaín segnala il fatto che in questa materia ci troviamo con nuovi provvedimenti che destano preoccupazione, poiché si osserva una tendenza a

limitare il discorso religioso. Occorrerà continuare a riflettere in futuro su queste tendenze.

Di nuovo sul tema educativo l'intervento di Gabriel González Merlano, nel capitolo intitolato "libertà religiosa e libertà di insegnamento in Uruguay. Tensione tra normativa e realtà". L'autore incentra l'intervento in Uruguay, analizzando le origini del riconoscimento della libertà religiosa in questo Paese. Nello sviluppo del diritto si osservano disfunzioni, specialmente per quanto riguarda l'educazione. Concretamente il diritto dei genitori a educare i figli nelle proprie convinzioni davanti l'introduzione di ideologie come quella "gender" nel sistema educativo di questo Paese. L'autore analizza diversi conflitti sorti in questo contesto.

Il capitolo successivo, ultimo dell'opera, cambia l'ambito geografico al Perù, ma si mantiene in una tematica molto vicina. Gonzalo Flores Santana offre uno studio sulla prospettiva *gender* come asse trasversale del curriculum scolastico in Perù, incentrandosi sul ruolo dello Stato nell'educazione e la sua confrontazione con il diritto dei genitori a fornire l'educazione morale e religiosa ai propri figli, e con il superiore interesse dei minorenni. L'autore constata un processo d'imposizione della prospettiva *gender* nel curriculum scolastico del Paese andino. Questo implicherebbe un atto di che potrebbe essere qualificato come indottrinamento da parte dello Stato, e quindi analizza i diritti fondamentali interessati in questa situazione di conflitto.

Il volume nel suo insieme, come si è potuto vedere, offre diverse prospettive tematiche e geografiche, oltre a sensibilità differenti. Ma si mantiene una básica unità tematica e un filo conduttore, gra-

zie all'ottimo lavoro dei curatori dell'edizione. Nella Presentazione che fanno gli editori si esprime il fatto che il libro è risultato del seminario internazionale realizzato in marzo 2018 nell'Accademia di Giurisprudenza e Legislazione e nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Complutense, a Madrid. È anche rilevante che l'insieme dei lavori è risultato della collaborazione tra due Progetti di ricerca che hanno ottenuto fondi pubblici. Un segno più della qualità dei lavori presentati nel volume. Un'opera senz'altro consigliabile a tutti coloro che sono interessati ad avere una conoscenza rigorosa ed approfondita sui problemi in torno al diritto di libertà religiosa e alla neutralità dello Stato in ambito Iberoamericano.

MONTSERRAT GAS-AIXENDRI

mgas@uic.es

Universitat Internacional de Catalunya

CHIARA MINELLI (a cura di), *Scuola, Religione, nuove generazioni. Esperienza giuridica e risorse del futuro*, Atti del Convegno di Studi Veneranda Biblioteca Ambrosiana – Milano 21 novembre 2019, Torino, Giappichelli, 2020 («Collana del Dip. di Giurisprudenza Univ. degli Studi di Brescia»), pp. 154.

CONCLUDENDO la lettura dell'agile volume, che raccoglie gli interventi del Convegno di Studi organizzato da C. Minelli, professore Ordinario di Diritto Canonico e di Diritto Ecclesiastico nel Dipartimento di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Brescia, e che ne ha anche curata la redazione, sorge spontanea una domanda: c'è un'idea che lega e dà senso a tematiche apparentemente così variegata come la scuo-

la, la religione in riferimento alle nuove generazioni?

Personalmente mi sembra che detto *fil rouge* debba essere individuato nel concetto di 'vocazione'. Anche se a prima vista ai più, soprattutto nel contemporaneo contesto ed orizzonte culturale ed ideologico, ciò potrà risultare quanto meno inusuale, se non addirittura stravagante, ed in ogni caso chiaramente di parte, ovviamente di chi si professa credente. Eppure, a ben vedere e rimanendo liberi da precomprensioni di ogni sorta, proprio la realtà della vocazione, rettamente intesa, permette di comprendere e declinare correttamente ed ai diversi livelli, il tema della *formazione* della persona e ciò che vi contribuisce direttamente, cioè l'*educazione*, nella sua duplice accezione morale ed intellettuale, e l'*istruzione* vera e propria. La conferma di una tale prospettiva è data dal contributo (cfr. pp. 83-86) dell'attuale Arcivescovo di Milano, mons. Delpini, nel quale evidenzia proprio nella vocazione dei genitori, dei docenti e dei discenti, la chiave di lettura per comprendere correttamente i concetti di educazione, istruzione e formazione che può essere intesa allo stesso tempo come servizio, prestazione e produzione. L'interessante magistero di Paolo VI su queste tematiche, contenuto in una corposa quanto arricchente Appendice al volume (cfr. pp. 89-153), non fa altro che corroborare questa prospettiva interpretativa con riflessioni che per la loro profonda verità sembrano scritte per i nostri giorni. Infatti, nei vari testi, tratti da svariati interventi, il santo Pontefice ha ripetutamente sottolineato come l'insegnare nella scuola, che sempre *istruendo* deve anche *educare*, nasce da una vera e propria vocazione vissuta come 'passione

educativa' (cfr. pp. 91-92; 97), in quanto «... senza l'amore l'educazione fallisce e l'istruzione diminuisce» (p. 105). Ovviamente all'origine di queste diverse vocazioni c'è Dio e per questo trova giustificazione la scuola cattolica che è chiamata a distinguersi nella variegata offerta formativa per *dedizione* e non per emulazione e tanto meno in conflitto con la scuola pubblica (cfr. p. 112). Invece, il tentativo di 'esiliare' Dio non ha mai portato a nulla di buono e non potrà mai essere inteso come una conquista (cfr. *Gaudium et spes*, 7) ed un'idea assoluta di libertà senza riferimento alla *responsabilità* non ha mai portato vero progresso (cfr. pp. 122; 140). Egli non si stancava di ripetere che dietro l'insoddisfazione che tormenta i giovani di sempre, nelle loro critiche anche violente, bisogna sempre cogliere dei gridi di aiuto che devono, però, essere intesi correttamente in quanto un umanesimo esclusivo sarà sempre inumano (cfr. *Populorum progressio*, 42). Un magistero, questo, che ha trovato nuova linfa e approfondimenti sempre più attuali negli insegnamenti di Papa Francesco, il quale evoca la necessità di un nuovo patto tra scuola e famiglia per il futuro delle nuove generazioni.

In questo contesto si collocano e vanno letti gli altri contributi. Il prof. Cardia ripercorrendo la storia dell'esperienza italiana dal risorgimento all'attuale libertà religiosa (cfr. pp. 11-33), mostra come oggi siamo ad una vera e propria crisi della formazione della persona. Di fatto oggi la 'dittatura dell'io' ha come conseguenza la negazione della razionalità e quindi del diritto alla verità ed alla perdita del concetto stesso di formazione (cfr. pp. 16; 18). Tutto questo si sta traducendo più che in un attacco al cristianesimo, in una inarrestabile

erosione della natura umana, ormai in caduta libera verso un'alienazione attraverso pretese, a prima vista affascinanti, che vengono presentate come diritti in contrapposizione alla religione che, invece nota, rimane essenziale alla formazione della persona (cfr. p. 26). La prof.ssa Violini si confronta, invece, con quel 'nervo scoperto' in cui consiste la corretta coniugazione del pluralismo e della libertà nell'attuale scuola globalizzata (cfr. pp. 35-52). Partendo dagli Artt. 29-31 della Costituzione Italiana, evidenzia il primato della natura umana nel percorso di crescita della persona (genitori, figli, docenti e discenti) in ordine all'educazione dove al centro non può esserci il mero nozionismo (cfr. pp. 36-37). In questo panorama la presenza della scuola privata e confessionale è una questione di libertà e di libertà religiosa dove allo stesso tempo nessuno può essere costretto, ma neanche impedito a vivere e proporre la propria fede. Infine, la prof. sa Minelli prende in esame l'alleanza tra la famiglia e la scuola alla luce del magistero e dell'ordinamento giuridico canonico. Mentre da una parte s'individua correttamente nell'istruzione e nell'educazione il crocevia di una tale alleanza (cfr. p. 57), dall'altra si prende atto di una sempre maggiore mancanza di fiducia tra genitori e docenti e questo sempre a scapito dei ragazzi (cfr. p. 76) alla quale la Chiesa cattolica cerca di rispondere a livello giuridico (cfr. CIC, cann. 795-796; CCEO, cann. 629; 631, § 1) e magisteriale (papa Francesco: educazione atto di speranza). Registrando come l'attuale chiusura alla trascendenza nell'insegnamento, vada a scapito di una educazione come 'ricerca della verità'.

Le tematiche prese in esame in questo testo, hanno assunto un'attualità tutta particolare e direi unica, in occasione del-

la chiusura delle attività accademiche e scolastiche a seguito della pandemia provocata dal Covid-19. I vari contributi costituiscono un valido contributo ad una riflessione più approfondita che recuperi l'importanza e la necessità di una buona istruzione ed educazione per il bene delle varie società politiche. Di fatto, sempre ed ovunque la scuola e l'università sono il termometro che misura la temperatura della ragione (cfr. p. 7), ma, insieme con la tutela della salute dei cittadini, soprattutto il grado di civiltà di una società.

P. BRUNO ESPOSITO, O.P.

pbrunoop@gmail.com

membro della

Consociatio Internationalis

Studio Iuris Canonici Promovendo

BRUNO FABIO PIGHIN, *I Sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, Venezia, Marcianum Press, 2020, pp. 438.

IL prof. Pighin offre non solo agli studenti, ma a tutti coloro che si interessano alla materia canonistica, un nuovo prezioso suo lavoro. Non si tratta di una mera riedizione del suo manuale *Diritto sacramentale canonico*, che aveva visto la luce nel 2016, ma di una opera che, pur riprendendo ed aggiornando la precedente, presenta inverosimilmente ulteriori sviluppi e riflessioni circa la vasta materia, riferendosi in modo preciso e completo anche ai più recenti documenti sia pontifici che dicasteriali che vanno a normare o a specificare molteplici aspetti concernenti il diritto sacramentale canonico.

Il tomo si apre con il prestigioso *Proemio* a firma di mons. Juan Ignacio Arieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (pp. 17-18). Si deve convenire con il Presule nel riconoscere

che l'Autore ancora una volta è riuscito ad elaborare in modo originale, unitario e sistematico ciò che pochi altri hanno tentato di fare, confrontandosi ampiamente con la assai vasta e variegata letteratura della materia, facendo emergere in modo chiaro lo stretto rapporto che unisce i Sacramenti, evidenziando quelle dimensioni di giustizia che giustificano la dimensione normativa nella Chiesa, nonché cogliendo in maniera sempre assai proficua e molto interessante i rapporti che intercorrono tra la materia specifica e le altre discipline, ecclesiastiche e non.

Pighin, da parte sua, già nella *Introduzione* (pp. 19-23) mette ben in risalto che sono molteplici gli interventi normativi operati finora da Papa Francesco, presi in considerazione puntualmente nel corso di queste pagine. L'Autore motiva convincentemente anche la sua decisione di modificare l'intitolazione del manuale, passando dalla dizione "diritto sacramentale", prima adottata assumendo una espressione coniata dal secondo dei principi elaborati dal Sinodo dei Vescovi del 1967, a quella attuale che cita pura la dottrina e la disciplina canonica circa i Sacramenti. Riteniamo si debba salutare con entusiasmo questo cambiamento in quanto l'opera non si limita ad illustrare in modo esegetico e quasi "meccanico" la sola normativa sui divini misteri, ma parte anzitutto dalla fondazione dottrinale teologica della disciplina, nella ferma consapevolezza che la legislazione si pone, infatti, come strumentale al dato teologico, secondo la migliore visione realista del diritto che Pighin abbraccia e sostiene, come appare chiaro nel corso dell'intera trattazione che, così, non si accontenta di essere un semplice manuale ad uso degli studenti per il corso della materia, ma diviene realmente

un'opera di spessore scientifico che sviluppa un'argomentazione solida, poggiante sulle più validi basi teologiche e filosofiche del diritto, della morale, della dottrina, e, certamente, anche della pastorale. Detto taglio multidisciplinare rende il lavoro che teniamo tra le mani di una preziosità alquanto rilevante e di una utilità anche formativa, oltre che conoscitiva, non solo per i canonisti, ma anche per molti altri fedeli.

I Sacramenti. Dottrina e disciplina canonica segue una sistematica che agevola la comprensione di dette dimensioni, sviluppando il saggio, come nel precedente *Diritto sacramentale canonico*, in sei parti: la prima (*Il diritto sacramentale canonico*, pp. 25-88: le radici della normativa sacramentale; diritto e liturgia nel CIC: aspetti generali; lo spirito ecumenico nei rapporti di carattere liturgico tra cristiani cattolici e acattolici) evidenzia i presupposti fondamentali ed ha un carattere introduttivo che permette di comprendere fin da subito l'importanza della funzione santificante nella Chiesa per la vita di ogni fedele e la misura in cui ciascuno debba essere in essa coinvolto, chiarendo in seguito pure la dimensione giuridica dell'ambito liturgico-sacramentale, con quei rapporti di giustizia che vi sono sottesi. Interessante è altresì l'analisi del rapporto intercorrente fra diritto sacramentale canonico e diritto liturgico, realtà distinte che, tuttavia, si intersecano profondamente. Successivamente, nella seconda parte (*I Sacramenti dell'iniziazione cristiana*, pp. 89-166: il battesimo; la confermazione; la comunione eucaristica) viene offerto lo studio della triade dei cd. sacramenti dell'iniziazione cristiana; un'altra triade viene ancora esposta nella quarta parte (*I Sacramenti di guarigione per il ritorno al Padre*, pp. 241-298: il sacramento del-

la penitenza; l'unzione degli infermi; il viatico), dedicando al "sacrificio e il sacerdozio della Nuova Alleanza" una posizione centrale (terza parte, pp. 167-240: il sacrificio eucaristico; l'ordine sacro), accanto all'Eucarestia. Il manuale si conclude con la parte quinta intitolata *Gli atti di culto diversi dai sacramenti* (pp. 299-368: i sacramentali, la liturgia delle ore e le esequie ecclesiastiche; le indulgenze, le preghiere di guarigione e l'esorcismo; la venerazione della Madonna e dei Santi, il culto delle reliquie e la pietà popolare; il voto e il giuramento. Si noti che il Professore preferisce, argomentando in modo fondato la sua scelta, non trattare delle indulgenze secondo la sistematica codiciale che le pone nella prima parte del libro IV, accanto ai Sacramenti che operano *ex opere operato*, preferendo egli invece porre l'accento sulla loro natura anziché sulla loro origine) e con la sesta (*La normativa sui luoghi e sui tempi sacri*, pp. 369-415) in cui si affronta la normativa sui luoghi e sui tempi sacri, ovvero due parti che studiano realtà complementari rispetto ai sacramenti, le quali – pur non essendo di istituzione divina – ugualmente hanno una funzione di peso nell'edificazione del popolo di Dio e nella sua santificazione. Qui è opportuno sottolineare come l'Autore, non senza rifarsi all'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* di Papa Francesco, offra una riflessione inerente alla pietà e alla devozione popolare, che dev'essere giustamente valorizzata – correggendo eventuali abusi e distorsioni – dopo un periodo in cui sembrava essa non dovesse nemmeno più avere cittadinanza nella vita di fede. L'equilibrato modo di affrontare la questione proposto da mons. Pighin diventa un utile spunto di studio canonistico e liturgico, ma anche pastorale.

Fatta salva l'omissione della trattazione del Sacramento del matrimonio, che ben sappiamo essere oggetto di considerazione a sé stante in quanto ad esso è dedicato un corso a parte nel *curriculum studiorum* canonistico, va notato che l'impostazione con cui l'Autore ha steso quest'opera non combacia in tutto con quella della manualistica tradizionale sull'argomento. Di qui un pregio ulteriore di questo nuovo lavoro: infatti, il prof. Pighin ha fatto lo sforzo di evidenziare l'intrinseco collegamento che ciascun sacramento e che ciascun argomento affrontato ha con gli altri, mettendo in rilievo le relazioni specifiche esistenti tra i divini misteri. Come già detto, due sono le triadi sacramentali di cui Pighin si occupa: quella dell'iniziazione cristiana e quella dei sacramenti che si offrono come via per il ritorno al Padre, ponendo al centro, tra la prima e la seconda, l'Eucarestia e la presentazione del Sacramento dell'ordine, laddove per l'appunto il sacerdozio ordinato si pone a servizio del sacrificio eucaristico. Inoltre, siccome l'unico sacerdozio di Cristo – come è ben sottolineato dai documenti conciliari – è trasmesso ad un unico soggetto, la Chiesa, e comprende tutti e tre i *munera*, il porre la presentazione dell'ordine sacro al centro del manuale, assieme all'Eucarestia, permette all'Autore di fare chiarezza sul rapporto di reciprocità esistente tra il popolo di Dio ed i sacramenti, e l'esercizio che nella Chiesa, secondo la vocazione propria di ciascuno, hanno le tre funzioni sacerdotali di Cristo.

Fra i principali documenti che in questi ultimi tempi sono intervenuti a normare la materia, Pighin considera i seguenti: il m. p. *Magnum principium* del 3 settembre 2017, circa il can. 838 §2; il m. p. *De concordia inter Codices* del 31 maggio 2016,

circa il can. 868 §3; l'es. ap. *Amoris laetitia* del 19 marzo 2016 per quanto riguarda la possibilità di ammettere alla penitenza e alla comunione sacramentale chi si trova in una situazione di manifesta indisposizione morale, sottolineando come Francesco non abbia modificato il piano oggettivo rappresentato dalla normativa esistente, concentrandosi piuttosto sul piano soggettivo; a tale proposito, l'Autore sottolinea in maniera interessante che, oltre al paventato rischio della rinuncia a proporre l'ideale del matrimonio cristiano – citato dallo stesso Sommo Pontefice –, v'è pure il pericolo ancora più grave di giungere alla deriva di una interpretazione "creativa" della coscienza morale, secondo quanto definito dall'enc. *Veritatis splendor* di San Giovanni Paolo II. Pighin cita anche tutta la discussione sorta tra i Cardinali e nella dottrina conseguentemente ad *Amoris laetitia*, considerando invero i vari pronunciamenti pontifici a proposito. A riprova della completezza del lavoro che stiamo recensendo, merita di essere menzionato altresì il fatto che il Professore riferisce anche dell'istituzione, nel 2016, ad opera di Papa Francesco, di una Commissione di studio sulla possibilità del diaconato permanente femminile la quale, però, a detta dello stesso Papa, non avrebbe portato a un risultato univoco, tanto che Egli, l'8 aprile 2020, istituì una nuova Commissione per questo aspetto che, quindi, diversamente da quello del sacerdozio femminile passato oramai insindacabilmente in giudicato come lo stesso Romano Pontefice ha potuto diverse volte ribadire, appare essere ancora *sub iudice*. Pure la situazione di pandemia che il mondo si trova a vivere ha inciso su alcune questioni analizzate, come ad es. le limitazioni sopravvenute ai fedeli nell'accesso ai Sacramenti, come penitenza ed eucaristia, e qui puntual-

mente l'Autore cita i diversi documenti prodotti dalla Penitenzieria Apostolica in detto frangente. Circa le esequie ecclesiastiche, non si manca di citare l'istr. *Ad resurgendum cum Christo*, data dalla Congregazione per la Dottrina della Fede in data 15 agosto 2016, a proposito della cremazione e di alcune altre pratiche diffusisi recentemente. Tra l'altro, Pighin sottolinea come, dinnanzi ad una sempre più diffusa usanza di cremare i defunti anziché seppellirli o inumarli, si dovrebbe "aggiornare" l'opera di misericordia corporale consistente nel "seppellire i morti" (CCC n. 2447) con la dizione "funerare i cadaveri". Altri recenti documenti normativi menzionati sono il *Rescriptum ex audientia SS.mi* circa le norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione, datato 10 marzo 2016, ed il m. p. *Maiorem hac dilectionem* dell'11 luglio 2017, a proposito della introduzione di una terza fattispecie nelle cause di canonizzazione, accanto a quelle già esistenti del martirio e della eroicità delle virtù, ovvero quella dell'offerta della vita. Anche la dettagliata disciplina sul trattamento delle reliquie emanata l'8 dicembre 2017 dalla Congregazione delle Cause dei Santi nell'istr. *Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione* trova considerazione nel corso di queste aggiornatissime pagine del prof. Pighin, come anche il m. p. *Sanctuarium in Ecclesia*, dell'11 febbraio 2017, inerente al trasferimento della competenza sui santuari dalla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione e la Lettera circolare della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ai Vescovi sul pane e il vino per l'Eucaristia, del 15 giugno 2017; il decreto *Quo magis* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 22 febbraio 2020, per l'approvazio-

ne di sette nuovi prefazi eucaristici per la forma straordinaria del Rito Romano e l'interpretazione autentica del can 1041, nn. 4-5 del CIC data dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi il 31 maggio 2016. Forse, per completezza, meritava considerazione anche il *Responsum* della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubbio sulla validità del Battesimo conferito con la formula "Noi ti battezziamo...", del 24 giugno 2020, reso pubblico il successivo 6 agosto, ma probabilmente il testo era già in fase di stampa in quel momento.

Pensiamo meriti menzione l'osservazione che l'Autore avanza a proposito dell'erronea inclusione da parte di E. Frank (in *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2018, p. 41, nota 13) di una inesistente "Chiesa patriottica cinese" fra le Chiese separate da Roma che tuttavia mantengono la stessa fede e condizione relativamente ai sacramenti. Difatti, nota Pighin che non v'è stata alcuno scisma in Cina da parte dei cosiddetti cattolici "patriottici" o "ufficiali" dalla Chiesa Cattolica.

Dopo la presentazione dell'*Indice generale* (pp. 5-10); delle *Sigle ed abbreviazioni* (pp. 11-15), posti in apertura del tomo, si trovano invece in fondo allo stesso l'indice delle *Fonti* (pp. 417-422: atti del Concilio Vaticano II; atti dei Romani Pontefici posteriori al Concilio Vaticano II; atti della Curia Romana posteriori alla promulgazione del CIC del 1983) e la ricca e precisa *Bibliografia* (pp. 423-438, suddivisa utilmente in: manuali e commenti generali sul diritto sacramentale canonico; studi particolari sul diritto sacramentale canonico).

L'auspicio e l'augurio, pertanto, è che questo nuovo lavoro del prof. Pighin co-

nosca la congrua diffusione e divenga, quanto più possibile, uno strumento apprezzato, valorizzato ed utilizzato dagli studiosi e dai cultori del diritto canonico e non solo dagli studenti.

GIOVANNI PARISE
parisemarco1980@virgilio.it
Membro ASCAI e GIDDC

KEVIN SCHEMBRI, *Oikonomia, Divorce and Remarriage in the Eastern Orthodox Tradition*, Roma, Edizioni Orientalia Christiana e Valore Italiano, 2017, pp. 336.

PER i canonisti latini il mondo delle Chiese orientali, con le loro tradizioni e norme liturgiche e canoniche, appare a volte una realtà distante; se ciò vale per le Chiese cattoliche orientali a maggior ragione vale per quelle ortodosse. Ciò premesso, la conoscenza di questo universo teologico-giuridico fiorito in Oriente lungo i secoli costituisce per lo studioso latino un arricchimento e uno stimolo in quanto invita a guardare con occhi diversi (ossia da una prospettiva più o meno convergente con quella cattolica) alcuni tipici istituti giuridici e la regolamentazione di alcuni ambiti, come quello sacramentale. Questa osservazione trova applicazione peculiare in relazione al matrimonio, dove pur partendo da una comune base biblica e patristica e pur condividendo la caratteristica della sacramentalità, la tradizione cattolica e quella ortodossa appaiono divergenti su alcuni aspetti di grande rilievo. A questo tema è dedicata l'opera che presentiamo; essa costituisce la tesi dottorale in Diritto canonico discussa presso la Pontificia Università Gregoriana dall'autore, sacerdote maltese, ricercatore presso la Facoltà di Teologia

dell'Università di Malta, pubblicata nella collana *Kanonika* del Pontificio Istituto Orientale.

L'attualità dell'argomento affrontato appare evidente se solo si tiene conto che durante il percorso sinodale avviato da Papa Francesco sul matrimonio e la famiglia negli anni 2014-2015 è stato nuovamente proposto da più parti, anche con una certa insistenza, di volgersi alla prassi delle Chiese ortodosse per trovare modalità di accoglienza misericordiosa per i fedeli in situazione matrimoniale irregolare, cui è impedita la piena partecipazione alla vita sacramentale. Ciò richiederebbe anzitutto, prima di ogni acritica trasposizione o decisione in tal senso, uno sforzo serio per comprendere realmente quale sia la prassi ortodossa e come si sia evoluta, su quali basi si fondi, quale concezione del matrimonio sacramentale (immagine dell'unione tra Cristo e la Chiesa) presupponga, come viene compresa e tutelata l'indissolubilità, quali conseguenze ne derivino. A questi interrogativi intende rispondere l'autore attraverso un percorso che si snoda, attorno ai nuclei tematici evidenziati nel titolo (principio di *oikonomia*, divorzio e nuove nozze), in quattro capitoli e termina con alcune considerazioni conclusive dalla prospettiva cattolica.

Il primo capitolo svolge una funzione propedeutica rispetto alla successiva argomentazione, sul presupposto che l'approccio ortodosso al divorzio e alle nuove nozze può essere compreso solo all'interno della dottrina e della disciplina concernente il sacramento del matrimonio. Questo viene studiato, ricorrendo ad un'ampia bibliografia specifica, evidenziando quattro dimensioni complementari, che dunque nel loro insieme, ne delineano compiutamente la

realtà secondo le Chiese ortodosse: a) storica (seguendo l'evoluzione a partire dal matrimonio ebraico e romano fino agli sviluppi recenti); b) teologica (approfondendo la relazione tra matrimonio e mistero divino, pienamente rivelato in Cristo); c) liturgica (in relazione al rito del fidanzamento e a quello dell'incoronazione degli sposi, di cui si presentano significato e struttura); d) e infine canonica. In quest'ultimo paragrafo, si presentano gli elementi costitutivi del matrimonio sacramento (il consenso degli sposi e la benedizione sacerdotale) e le condizioni per la sua valida celebrazione (dove trovano spazio, accanto alle proprietà essenziali – come la monogamia e l'esclusività – e all'adeguata libertà consensuale necessaria, i tradizionali impedimenti matrimoniali, in buona parte comuni alla Chiesa cattolica).

Il secondo capitolo, centrale all'interno dell'opera, è dedicato ai due principi della *akribia* e della *oikonomia*, considerati come le due vie mediante le quali la Chiesa prosegue nell'opera di attuazione della salvezza di Dio. Nella tradizione ortodossa non esiste una definizione ufficiale e precisa di cosa si intenda con questi termini; esistono piuttosto delle descrizioni e delle immagini elaborate lungo i secoli con le quali è possibile delinearne il contenuto. L'*akribia* si riferisce alla stretta osservanza dei dogmi, dei canoni, dei precetti e delle tradizioni ecclesiali, mentre l'*oikonomia* viene compresa come il ricorso alla flessibilità e all'adattabilità nell'applicazione delle norme e si situa nel punto di equilibrio tra gli estremi del lassismo e del rigorismo, dell'attenzione al caso concreto e della fedeltà all'ideale. Essa viene presentata da alcuni autori anche nei termini di una sospensione o di una deroga alla norma in un determinato caso e, in una pro-

spettiva più teologica, come l'esercizio della misericordia e della condiscendenza per la salvezza delle anime e a beneficio dell'intera comunità ecclesiale. Per alcuni aspetti questo principio sembra avvicinarsi alle nozioni di *dispensatio* e di *epikeia* più tipiche della tradizione giuridica latina, tuttavia a ben vedere non vi è tra di essi coincidenza. Schembri, dopo aver delineato il principio della *oikonomia* ricorrendo a quanto scritto da diversi teologi e canonisti ortodossi, si sofferma sulla sua applicazione che non è regolamentata in senso tecnico in canoni determinati ma è orientata da alcune "linee guida" sulle quali vi è un generale consenso. Essa viene applicata: (a) dall'autorità ecclesiastica competente, (b) come imitazione dell'economia divina, (c) in uno spirito di preghiera e di apertura allo Spirito, (d) in una maniera ragionevole e prudente, (e) solo in situazioni specifiche ed estreme, (f) per un tempo determinato e, infine, (g) senza violare quei principi che toccano la sostanza della fede.

Il terzo capitolo è dedicato all'indissolubilità del matrimonio. L'autore sottolinea subito come l'insegnamento ortodosso in proposito non è tradotto in una formulazione strettamente giuridica e trova espressione nei riti liturgici piuttosto che nei testi canonici. Un altro aspetto specifico della tradizione ortodossa è l'interpretazione dell'indissolubilità nella prospettiva escatologica, nel senso che il sacramento del matrimonio permane anche dopo la morte di uno dei coniugi; ne consegue che il secondo matrimonio di una persona vedova sebbene permesso non è sacramentale. Chiariti questi punti, l'autore presenta il fondamento dell'insegnamento sull'indissolubilità nella Scrittura e nella tradizione orientale (Padri e Scrittori ec-

clesiastici, Concili, Sinodi, teologi) fino agli sviluppi recenti, poi si sofferma sulle espressioni di questo insegnamento sul piano liturgico e giuridico (dove appare indicativo il fatto che i successivi matrimoni, quando permessi, sono comunque ritenuti non sacramentali e sono celebrati in un contesto penitenziale).

L'ultimo capitolo è dedicato al divorzio e alle nuove nozze. Al di fuori del caso dell'adulterio (per cui si applica l'*akribia* essendo tale ipotesi già prevista nelle Sacre Scritture secondo l'interpretazione tradizionale ortodossa), la concessione del divorzio negli altri casi viene considerata una manifestazione del principio di *oikonomia*, in virtù del quale le conseguenze della cd. "clausola mattea" vengono estese ad altre situazioni che producono sull'unione matrimoniale effetti simili a quelli provocati dall'adulterio. L'autore dedica ampio spazio all'evoluzione storica della prassi del divorzio lungo i secoli; ciò che emerge, data la stretta relazione in Oriente tra le Chiese ortodosse e le autorità statali, è l'influsso non indifferente esercitato sullo sviluppo di questa prassi ecclesiale dalle legislazioni imperiali e civili in materia. Nell'ultima parte del capitolo vengono studiate le condizioni e i limiti per la concessione del divorzio, anche con riferimento ad alcune Chiese ortodosse specifiche, e infine le procedure canoniche che vanno seguite.

Nelle conclusioni, Schembri, ponendosi nella prospettiva cattolica evidenzia in primo luogo i motivi (tra cui l'ecumenismo) che dovrebbero favorire uno studio più approfondito della prassi ortodossa del divorzio e delle nuove nozze, cui non pochi oggi – come già detto – rivolgono lo sguardo; in secondo luogo non manca di osservare alcune problematiche insite in essa dal punto

di vista pratico (l'esistenza di abusi e di prassi divergenti), teorico (la poca chiarezza circa la distinzione tra divorzio, dichiarazione di nullità e scioglimento di matrimonio) e storico (il ruolo che nello sviluppo di questa prassi hanno avuto le autorità civili, l'interpretazione di alcuni passi biblici e patristici). L'autore non si spinge oltre né propone modifiche alla prassi cattolica, ma invita ad un confronto serio, che certamente potrà giovare di questo ponderoso lavoro che

offre un quadro completo e aggiornato su di una tematica complessa dove ragioni teologiche si intrecciano con ragioni storiche e dove non è sempre agevole cogliere quale rapporto vi sia tra misericordia, giustizia e verità quando è in gioco la vita delle persone e la realtà del matrimonio.

FRANCESCO CATOZZELLA

catozzella@pul.it

Docente presso la

Pontificia Università Lateranense